SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

COPIA TRATTA DA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

Si comunica, infine, che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2007-SC», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2007 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2006. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2006.

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007.

Approvazione del modello «Consolidato nazionale e mondiale 2007», con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2007 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

07A01702 - 07A01696

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) ed il sindaco nella persona della sig.ra Leonilde Maloni;

Considerato che, in data 19 gennaio 2007, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eugenio Matronola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Leonilde Maloni.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 18-19 gennaio 2007, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4058/Area II del 9 febbraio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Eugenio Matronola.

Roma, 19 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A02132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Bastia Mondovì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Bastia Mondovì (Cuneo) ed il sindaco nella persona del signor Giuseppe Ferrua;

Considerato che, in data 12 febbraio 2007 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bastia Mondovì (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bastia Mondovì (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Ferrua.

Il citato amministratore, in data 12 febbraio 2007, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bastia Mondovì (Cuneo).

Roma, 19 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A02133

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2007.

Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla regione Abruzzo, a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59/1997;

Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112/1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112/1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante i criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 relativo alla regione Abruzzo ed agli enti locali della regione medesima, recante il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, già individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, già individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004, con il quale sono state ulteriormente modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale ricadenti nella regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2005, con il quale è stata operata una ulteriore revisione delle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale ricadenti nella regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004, si è provveduto alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla regione, secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella *A* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 e all'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali, con i criteri e le modalità delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000;

Considerato che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2005 di ulteriore revisione della rete stradale della regione Abruzzo, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla regione con i medesimi criteri e modalità;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione del decreto previsto all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2005, secondo le modalità definite al comma 3 del medesimo articolo e con i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000;

Sentita la regione interessata;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Acquisito in data 19 ottobre il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Preso atto che la commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione non ha espresso il proprio parere ai sensi all'art. 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini ivi stabiliti;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno ed il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali e autonomie locali al Ministro senza portafoglio on. prof.ssa Linda Lanzilotta»;

Decreta:

Art. 1.

Trasferimento di beni

1. Alla data del 1° aprile 2007 sono trasferiti le strade ed i tronchi di strade interessati dalle modifiche apportate alle tabelle di individuazione della rete stradale nazionale e di interesse locale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2005 con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse alla data del 16 novembre 1999, a norma dell'art. 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna.

2. Per l'attribuzione dei beni di cui al presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti, e nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 e 12 ottobre 2000 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.

Risorse economiche

1. Alla medesima data del 1° aprile 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, secondo quanto riportato nell'allegata tabella 1 che forma parte integrante del presente provvedimento, alla rimodulazione degli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato, relativi alle risorse già attribuite alla regione Abruzzo ed alle province delle medesima regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 - tabella *A* alle voci «manutenzione ordinaria» e «spese in conto capitale» in materia di viabilità.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Resta di competenza ed a carico rispettivamente dell'ANAS e della regione o delle province competenti l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del 1° aprile 2007 sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero i lavori per i quali, alla stessa data, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza e a carico dell'ANAS o dell'amministrazione regionale/provinciale il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla predetta data di trasferimento delle competenze.

Roma, 14 febbraio 2007

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
LANZILLOTTA

TABELLA 1

	Modifiche nella classificazione della rete stradale		Rimodulazione dei trasferimenti delle risorse finanziarie		
	rete stradale nazionale	rete stradale regionale	riparto Province	manutenzione ordinaria	spese in conto capitale
	Km	Km	%	€	€
Regione Abruzzo	**+ 49,807**	**-49,807**		**10.659.895,55**	**35.135.015,72**
regione					35 135 015.72
province tot				10 659 895.55	
provincia di Chieti			30.46	3.247 004 18	
provincia de L'Aquila			45,16	4.814.008,83	
provincia di Pescara			10.28	1 095.837,26	
provincia di Teramo			14.10	1.503 045,27	

07A02259

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla. (Ordinanza n. 3567).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2008, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla con contestuale nomina del Presidente della regione Liguria a Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che al fine di fronteggiare adeguatamente il contesto critico in questione occorre realizzare interventi urgenti e necessari diretti al superamento della situazione di pericolosità generalizzata dovuta alla pesante interferenza della viabilità e del tessuto urbano con il reticolo idrografico nei bacini del torrente Fereggiano e del torrente Sturla per cui si rende necessario ed urgente intervenire assicurando le necessarie risorse finanziare;

Ravvisata, quindi, la necessità di attuare tutte le procedure di carattere straordinario ed urgente finalizzate sia alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che al ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota del 23 febbraio 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Liguria quale Commissario delegato secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007, provvede alla realizzazione degli interventi necessari al superamento della situazione di pericolo dovuta all'interferenza della viabilità e del tessuto urbano con il reticolo idrografico nei bacini del torrente Fereggiano e del torrente Sturla, ed in particolare, al fine di superare le principali criticità idrauliche già evidenziate dalla pianificazione di bacino vigente.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 il Commissario delegato, in raccordo con il comune di Genova, può avvalersi dell'opera di un apposito soggetto attuatore i cui compiti saranno oggetto di puntuali direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato.

3. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle amministrazioni periferiche dello Stato, all'amministrazione regionale, all'Ufficio territoriale del Governo e alla provincia.

4. La regione Liguria trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di avanzamento delle attività.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il Commissario delegato o il soggetto attuatore, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio del soggetto attuatore, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.

4. Il Commissario delegato provvede, avvalendosi anche del soggetto attuatore, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. L'approvazione del parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

6. Per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con apposito provvedimento del Commissario delegato medesimo, composto da quattro membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed uno dal presidente dalla regione Liguria. Il presidente del Comitato è indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvede altresì a designare il segretario del Comitato.

7. Al personale di cui al comma 6 è riconosciuto un compenso da stabilire con separato provvedimento del Commissario delegato anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente e sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi della pubblica amministrazione.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie del Commissario delegato.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnata al Commissario delegato la somma di € 17.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta la necessaria disponibilità.

2. La regione Liguria è autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato - presidente della regione Liguria con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 4.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02264

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 marzo 2007.

Revoca parziale del decreto 7 febbraio 2007 di trasferimento di notaio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Viste le istanze del notaio Vacca Lavinia, pervenute all'Ufficio III di questa Direzione generale il 27 ed il 28 febbraio 2007, dirette ad ottenere la revoca del D.D. 7 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2007, nella parte relativa al suo trasferimento alla sede di Capri, d.n. di Napoli;

Ritenuto che l'art. 3 della legge 10 maggio 1978, n. 177, che ha sostituito il quarto comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, consente la revoca dei decreti di trasferimento entro un mese dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, solo per gravi e comprovati motivi sopravvenuti;

Considerato che, nella specie, i motivi addotti dalla richiedente e che si desumono dalla documentazione e dalla certificazione medica allegata hanno il carattere della «sopravvenienza» e che, in particolare, dalla certificazione medica prodotta si evince che la patologia denunciata dalla istante potrebbe seriamente aggravarsi nell'ipotesi dell'effettivo trasferimento nella nuova sede di Capri, ambiente non consono alla serenità del notaio Vacca Lavinia, sia per quel che concerne lo svolgimento della sua attività professionale, sia per la quotidianità della vita familiare;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1978, n. 177;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

È revocato il D.D. 7 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2007, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Vacca Lavinia alla sede di Capri, d.n. di Napoli.

Roma, 5 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

07A02305

DECRETO 7 marzo 2007.

Trasferimento di notaio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il D.D. 7 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2007, con il quale il notaio Vacca Lavinia veniva trasferito nel comune di Capri, distretto notarile di Napoli, sede notarile messa a concorso con bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 2006;

Ritenuto che il notaio Vacca Lavinia in data 5 marzo 2007 ha presentato istanza di revoca al predetto trasferimento per gravi e comprovati motivi sopraggiunti;

Ritenuto, pertanto, che il D.D. 7 febbraio 2007 è stato revocato con successivo D.D. 5 marzo 2007 nella parte che ha disposto il trasferimento del notaio Vacca Lavinia alla su menzionata sede di Capri;

Vista la graduatoria del relativo concorso nella quale risulta classificato nell'ordine, per l'assegnazione della sede medesima, il notaio Gisolfi Italo, residente in Roma, distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

Vista la dichiarazione di accettazione da parte del notaio Gisolfi Italo in data 7 marzo 2007;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Gisolfi Italo, notaio residente nel comune di Roma, distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è trasferito nel comune di Capri, d. n. di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Roma, 7 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

07A02296

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 febbraio 2007.

Determinazione dell'importo relativo al corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta di identità elettronica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

ED

IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, della legge di pubblica sicurezza, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149;

Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 11 marzo 1997, n. 159;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, con il quale sono state determinate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica;

Visto il decreto del Ministro dell'interno n. 11001/115/1 del 19 luglio 2000 con il quale sono state dettate le regole tecniche e di procedura per la produzione e trasmissione della carta d'identità elettronica;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 17 ottobre 2002, n. 244, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 è stato trasformato in S.p.A.;

Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni;

Visto l'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

Visto l'art. 7-*vicies ter*, comma 2, della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio della carta d'identità elettronica, in sostituzione di quella cartacea, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento;

Visto l'art. 7-*vicies quater* della medesima legge, così come modificato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, tra l'altro:

pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

stabilisce che le somme percepite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate nell'ambito dell'unità previsionale di base «servizi del Poligrafico dello Stato» del Ministero dell'economia e delle finanze per i beni ed i servizi forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

dispone che una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta di identità elettronica è riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata, per euro 1,15, alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e, per euro 0,70, ai Comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento;

Vista la lettera in data 14 febbraio 2007 con la quale l'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 13 febbraio 2007, in coerenza con gli indirizzi emersi in sede di Consiglio dei Ministri del 7 febbraio u.s. che fissano in euro 20,00 il costo unitario della carta d'identità elettronica (C.I.E.) al cittadino, ha deliberato di conferire mandato all'Amministratore delegato di procedere alla riduzione del prezzo mediante una revisione del Piano Industriale, fermi restando i requisiti di sicurezza ed affidabilità del progetto;

Vista la deliberazione in data 14 febbraio 2007 della Commissione per la determinazione del prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., che, tenuto conto delle rimodulazioni del piano industriale predisposto dall'istituto stesso, ha approvato il prezzo di euro 20,00, IVA compresa, per esemplare della carta d'identità elettronica, a copertura dei costi per la produzione, per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi, per la personalizzazione e diffusione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sull'intero territorio nazionale, nonché delle attrezzature hardware e software necessarie per le relative postazioni di rilascio e controllo;

Considerato che occorre garantire la tempestività degli incassi degli importi relativi alle emissioni delle carte e la loro rendicontazione, al fine di far fronte alle riassegnazioni previste dalle sopra citate norme;

Accertato pertanto che l'importo complessivo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti per le spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi ammonta ad euro 20,00, IVA compresa;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta di identità elettronica è determinato in euro 20,00.

2. L'importo di cui al comma 1 è riscosso dai Comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno, tramite il Sistema di emissione della carta d'identità elettronica, effettua il controllo ed il monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli Comuni, verificando la corrispondenza tra le carte d'identità emesse ed i relativi versamenti.

2. I corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini sono versati dai Comuni il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su un apposito conto corrente postale dedicato intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - con imputazione al capo X - capitolo 3746, causale: «Comune di............... corrispettivo per il rilascio di n............ carte d'identità elettroniche», dandone comunicazione al Ministero dell'interno.

3. Le somme affluite sul predetto conto corrente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746 per la riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base del numero di carte d'identità per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei Comuni comunicato dal Ministero dell'interno, provvede trimestralmente alla riassegnazione delle somme al Ministero medesimo nella misura e per le finalità previste dal secondo periodo del comma 2, dell'art. 7-*vicies quater*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 febbraio 2007

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 337

07A02371

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2006.

Inclusione delle sostanze attive fenamifos ed etefon, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva n. 2006/85/CE della Commissione del 23 ottobre 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 rispettivamente del 28 febbraio 2000 e del 6 aprile 2001, che recano le disposizioni di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE, con i quali è stabilito l'elenco delle sostanze attive, fra i quali figurano anche il fenamifos e l'etefon, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva medesima;

Visto che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 hanno designato i Paesi Bassi quale Stato membro relatore per le sostanze attive fenamifos ed etefon;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visti i pareri espressi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) in data 13 gennaio 2006 per il fenamifos e 24 aprile 2006 per l'etefon;

Vista la direttiva della Commissione n. 2006/85/CE del 23 ottobre 2006, concernente l'iscrizione delle sostanze attive fenamifos ed etefon nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva n. 2006/85/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive fenamifos ed etefon nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva n. 2006/85/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive fenamifos ed etefon nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il documento SANCO /10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Ritenuto pertanto di dover fissare in dodici mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive fenamifos ed etefon sono iscritte, fino al 31 luglio 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 2008, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1 verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon presentano al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2007 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

In entrambi i casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovrà essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti dal citato documento SANCO per la registrazione e ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui trattasi.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 1, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2008, anche in assenza dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 luglio 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2007.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive fenamifos ed etefon, come uniche sostanze attive o associate ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 luglio 2007 nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 luglio 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 luglio 2011 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 luglio 2007, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 luglio 2009, si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2009.

Art. 4.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, è consentita fino al 31 gennaio 2009.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenamifos ed etefon revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto è consentita fino al 31 luglio 2008.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, è consentita fino al 31 luglio 2012.

4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 luglio 2010.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 14 dicembre 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 64

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

SOSTANZE DA INSERIRE IN FONDO ALLA TABELLA DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA N. 91/414/CE

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
143	Fenamifos CAS N. 22224-92-6 ClPAC N. 692	(RS)-ethyl 4-methylthio-m-tolyl isopropyl-phosphoramidate	≥ 940 g/kg	1-8-2007	31-7- 2017	*Parte A* Possono essere autorizzati solo gli impieghi come nematocida applicato per irrigazione a goccia in serre con struttura permanente. *Parte B* Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del fenamifos, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
144	Etefon CAS N. 16672-87-0 ClPAC N. 373	2-chloroethyl-phosphonic acid	≥ 910 g/kg (materiale tecnico) Le impurità di fabbricazione MEPHA (mono 2-cloroetil estere, 2-cloroetil acido fosfonico) e 1,2 -dicloroetano presentano rischi tossicologici e non devono superare rispettivamente 20g/kg e 0,5g/kg nel materiale tecnico	1-8-2007	31-7-2017	In tale valutazione globale: - gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi terrestri non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle zone vulnerabili, ove necessario, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee. *Parte A* Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fitoregolatore. *Parte B* Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'etefon, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanze attiva sono contenuti nella relazione di riesame.

07A02215

DECRETO 14 dicembre 2006.

Modifica del decreto 7 marzo 2006 per quanto concerne la sostanza attiva clorotalonil, in attuazione della direttiva 2006/76/CE della Commissione del 22 settembre 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figura anche il clorotalonil da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Vista la direttiva della Commissione 2005/53/CE del 16 settembre 2005, concernente l'iscrizione delle sostanze attive clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con il decreto ministeriale del 7 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2006, che ha recepito la direttiva della Commissione 2005/53/CE del 16 settembre 2005 concernente l'iscrizione delle sostanze attive clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che la direttiva 2005/53/CE ha fissato anche i livelli massimi delle impurezze contenute nel materiale tecnico delle sostanze attive sopra riportate, basati sulle specifiche stabilite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che la direttiva sopra citata, ha fissato per l'esaclorobenzene, contenuta come impurezza nel materiale tecnico del clorotalonil, un tenore massimo di 0,01 g/kg;

Considerato che, successivamente all'adozione della direttiva della Commissione 2005/53/CE, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha approvato ulteriori specifiche che modificano il tenore massimo dell'esaclorobenzene da 0,01 a 0,04 g/kg;

Considerato che i Paesi Bassi, Stato membro relatore della sostanza attiva clorotalonil, hanno effettuato una revisione degli studi tossicologici ed ecotossicologici della sostanza attiva clorotalonil alla luce del nuovo tenore massimo dell'esaclorobenzene, ed hanno concluso che tale modifica non genera rischi aggiuntivi rispetto a quelli già presi in considerazione durante la valutazione della sostanza attiva per l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Vista la direttiva 2006/76/CE della Commissione del 22 settembre 2006 che modifica la direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005, recepita con decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006, per quanto concerne la specifica della sostanza attiva clorotalonil relativa al tenore massimo dell'esaclorobenzene;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/76/CE della Commissione che modifica la direttiva 2005/53/CE e pertanto di dover modificare il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006 per quanto concerne le specifiche della sostanza attiva clorotalonil;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato al decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006, per la sostanza attiva clorotalonil il tenore massimo di 0.01 g/kg dell'impurezza esaclorobenzene è sostituito dal valore di 0.04 g/kg.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 14 dicembre 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 63

ALLEGATO

Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la riga 102 è sostituita dalla seguente:tabella:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
102	Clorotalonil CAS 1897 45-6 CIPAC n. 288	tetracloroisoftalonitrile	985 g/kg -**Esaclorobenzene: non più di 0,04 g/Kg** -Decaclorobifenile: non più di 0,03 g/Kg	1° marzo 2006	28 febbraio 2016	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del clorotalonil, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di: - organismi acquatici -acque sotterranee, in particolare per quanto riguarda la sostanza attiva e i suoi metaboliti R417888 e R611965 (SDS 46851), qualora la sostanza attiva venga utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.

07A02216

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 28 febbraio 2007.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Euparen Multi», registrato al n. 12088.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto n. 12088 del 4 febbraio 2004, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 17 febbraio 2005, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario denominato Euparen Multi contenente la sostanza attiva tolilfluanide, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede in Milano, viale Certosa n. 130;

Vista la nota presentata in data 30 novembre 2006 dall'Impresa medesima relativa alla comunicazione in merito a monitoraggi effettuati in Germania, i cui risultati non escludono un possibile coinvolgimento della sostanza attiva tolilfluanide nella formazione di N,N - dimetilnitrosammina durante il processo di potabilizzazione mediante ozono delle acque di falda;

Vista la nota del 12 febbraio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ravvede la necessità di provvedere al ritiro cautelativo dal mercato dei prodotti fitosanitari a base di tolilfluanide, in attesa della conclusione degli studi e degli approfondimenti che l'impresa Bayer Cropscience sta compiendo;

Vista la successiva nota del 21 febbraio 2007 con la quale la suddetta società Bayer Cropscience ha comunicato che le autorità tedesche hanno deciso di sospendere, in via cautelativa, in attesa di conoscere i risultati di ulteriori studi che l'impresa medesima sta svolgendo al riguardo, l'impiego in campo dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva tolilfluanide;

Considerato che, sebbene, il processo di ozonizzazione viene usato in Italia prevalentemente per la potabilizzazione delle acque superficiali, non è da escludere un suo impiego anche per la potabilizzazione delle acque di falda;

Considerato che per gli usi autorizzati in Italia le applicazioni in serra possono venire effettuate al suolo e, di conseguenza, anche per gli impieghi in serra non è da escludere la possibile percolazione della sostanza attiva tolilfluanide e dei suoi metaboliti verso le acque di falda;

Ritenuto di dover procedere, per motivi precauzionali, alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Euparen Multi a base di tolilfluanide e al ritiro dal commercio dei quantitativi già immessi sul mercato del prodotto in questione, in attesa delle risultanze degli studi in corso;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario EUPAREN MULTI registrato al n. 12088 in data 4 febbraio 2004 a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130.

L'impresa medesima è tenuta al ritiro immediato dal commercio dei quantitativi di prodotto già immessi sul mercato.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

07A02246

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 gennaio 2007.

Concessione della proroga del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, in favore degli ex dipendenti della società «Tonno Nostromo» di Vibo Valentia. (Decreto n. 40161).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Considerato che, con l'apposito accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 luglio 2005, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, è stata individuata la fattispecie, per la quale sussiste la condizione prevista dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto, mediante la concessione della proroga del trattamento di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alla suddetta fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che dal predetto accordo, si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004 e autorizzati con decreto n. 35245 del 3 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 27;

Visti gli elenchi nominativi vidimati dall'INPS, relativi ai lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni;

Viste le note dell'INPS a chiarimento delle discordanze rilevate negli elenchi relativi ai lavoratori interessati;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di mobilità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 luglio 2005 in favore di un numero massimo di 76 ex dipendenti della società «Tonno Nostromo» unità di Vibo Valentia (Reggio Calabria), gia fruitori fino al 31 dicembre 2004 del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 35245 del 3 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 27.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.003.064,52.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 2.

La concessione della proroga del trattamento di mobilità, disposta con l'art. 1, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ed il conseguente onere complessivo, pari ad 1.003.064,52 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 89

07A02304

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2006.

Modificazione dell'allegato II della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi, ed in particolare l'art. 2;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, con il quale si dispone che alle modifiche degli allegati alla sopracitata legge 15 febbraio 1963, n. 281, si provvede con decreto di questo Ministero di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della salute;

Ritenuta la necessità di integrare l'elenco non esclusivo delle principali materie prime per mangimi, di cui all'allegato II della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge n. 281/1963, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 maggio 2006;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato II, parte A, Capo II della legge 15 febbraio 1963, n. 281, relativo all'elenco non esclusivo delle principali materie prime per mangimi, è integrato come segue:

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
2.26.1	Panello di girasole	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole Helianthus annus L.	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2006

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro della salute
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 101

07A02257

DECRETO 10 gennaio 2007.

Approvazione del documento programmatico per il settore apistico (DAP), di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina in materia di apicoltura;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 313/2004 che prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa concertazione con gli enti, organizzazioni e associazioni di valenza nazionale indicati nello stesso articolo, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico e contestualmente ripartisca le risorse statali tra le materie indicate al comma 1 del medesimo art. 5;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 11 della citata legge n. 313/2004, con il quale si definisce la copertura finanziaria per lo svolgimento delle azioni programmate di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006;

Visto il «Documento programmatico per il settore apistico» (DPA), predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali in forza dell'art. 5 della citata legge n. 313/2004, sul quale è stato acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 26 gennaio 2006;

Vista la ripartizione, tra le materie di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, delle risorse finanziarie statali di € 2.000.000, stanziate per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 per la realizzazione degli interventi previsti dal «Documento programmatico per il settore apistico», sulla quale è stata acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella stessa riunione del 26 gennaio 2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2006)5705 del 22 novembre 2006 che dichiara compatibili con il mercato comune il sistema di Aiuti di Stato previsti dal predetto documento programmatico;

Decreta:

Art. 1.

È approvato e reso operativo il «Documento programmatico per il settore apistico» (DAP) di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina in materia di apicoltura (Allegato 1).

Art. 2.

In coerenza con il «Documento programmatico per il settore apistico» di cui all'art. 1 è approvata la ripartizione, tra le materie indicate all'art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, delle risorse finanziarie statali di € 2.000.000 stanziate per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la realizzazione degli interventi previsti dal documento programmatico stesso, giusta tabella allegata al presente decreto (Allegato 2).

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione.

Roma, 10 genaio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 100

ALLEGATO 1

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL SETTORE APISTICO
(Legge 24 dicembre 2004, n. 313)

1. PREMESSA.

Il presente documento programmatico è stato predisposto per rispondere alle esigenze normative previste dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante «Disciplina per l'apicoltura» che riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

L'art. 5 della suddetta legge prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotti un documento programmatico di durata triennale, aggiornabile annualmente, contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico.

Ciò anche ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 797/04 del Consiglio, del 24 aprile 2004, e di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni.

Il documento parte dall'analisi della situazione esistente nel settore per poi procedere all'individuazione dei vincoli allo sviluppo e, infine, alla definizione degli obiettivi e delle relative azioni da perseguire coerentemente agli indirizzi contenuti in altri strumenti di programmazione riguardanti il settore agricolo, agroalimentare, della ricerca, dello sviluppo rurale.

2. IL QUADRO DELL'APICOLTURA MONDIALE.

2.2. LA DIFFUSIONE DELL'APICOLTURA.

L'apicoltura è presente in quasi tutti i paesi del mondo, seppure con diversa intensità e con caratteristiche specifiche che riflettono le differenti condizioni ambientali e sociali e comportano notevoli diversità di aspetti strutturali, livello professionale degli operatori, tecnologia, metodi di allevamento e indirizzi produttivi prevalenti.

Ovunque, in ambito internazionale, gli operatori del mondo apistico si esprimono attraverso forme aggregate, Associazioni, Federazioni, Cooperative, ecc., di rappresentanza. Una tradizione talmente consolidata che si esprime, da oltre un secolo, in una Federazione Internazionale delle Associazioni di Apicoltura - APIMONDIA cui aderiscono oltre 70 Paesi a livello internazionale e che trova giusto riconoscimento, quale Membro consultivo e Osservatore permanente presso la FAO.

Nei principali paesi produttori il denominatore comune dell'apicoltura moderna è l'utilizzo dell'arnia razionale a favo mobile, essendo oramai l'arnia rustica solamente un elemento della tradizione senza alcun rilievo nell'apicoltura produttiva. In diversi paesi soprattutto dell'Africa e dell'Asia esistono invece forme primitive di sfruttamento delle api, basate anche sulla predazione di miele da sciami selvatici.

In base ai dati FAO e dell'APIMONDIA nel mondo sono presenti oltre 60 milioni di alveari, appartenenti a circa 6,5 milioni di apicoltori; la densità è maggiore in Europa, con una media di 2,8 alveari per kmq.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il numero degli alveari, nonostante le avversità atmosferiche, le patologie e le difficoltà di conduzione, è in crescita specie per l'emergente interesse alimentare ed economico - che questo allevamento rappresenta per le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.

La nuova legge n. 313/2004 riconosce l'apicoltura come attività d'interesse nazionale, utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale in quanto finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

Va, infatti, sottolineato come nei paesi ad agricoltura più evoluta o intensiva, assume sempre più importanza l'apporto che l'apicoltura fornisce con l'impollinazione delle colture agricole e della flora spontanea, in seguito alla progressiva riduzione dell'entomofauna pronuba.

Inoltre, studi recenti hanno dimostrato quali sono gli incrementi produttivi che l'ape determina garantendo l'impollinazione e il mantenimento delle biodiversità.

Detto apporto viene stimato nel mondo pari a circa 10 miliardi di euro, ossia 100 volte più di quanto l'ape e le sue produzioni dirette non rappresentano in termine di PLV.

Vengono subito dopo la produzione di miele e, in misura minore, di altri pregiati prodotti dell'alveare.

2.2. La produzione di miele.

Nel 2003 il volume mondiale della produzione di miele ammontava a oltre 1,3 milioni di tonnellate, registrando un progressivo incremento (+8% nell'ultimo decennio e +32% nell'arco di 20 anni), principalmente ad opera dei paesi in via di sviluppo e ad economia pianificata.

Le più importanti aree produttive sono l'America centro meridionale, seguita dall'Asia, dall'America Settentrionale e dall'Oceania.

Nei Paesi ove l'attività apistica è svolta principalmente a fine di reddito, e la capacità professionale dei produttori si evidenzia anche con una notevole standardizzazione delle attrezzature e con il ricorso sistematico alla meccanizzazione delle operazioni.

La capacità dei Governi nazionali di pianificare e concentrare l'offerta è tesa a creare un forte impatto della produzione nazionale di miele sui mercati internazionali con produzioni che spesso sono ben al di sotto degli standard qualitativi internazionali ed europei.

Da rilevare che nella maggior parte dei Paesi, grandi produttori ed esportatori di miele e di altri prodotti dell'alveare, i Governi hanno insediato delle vere e proprie Agenzie Nazionali per l'Apicoltura o National Honey Board (sedi istituzionali di coordinamento delle Organizzazioni apistiche nazionali e i Ministeri competenti) che presiedono alle politiche nazionali sulla difesa e valorizzazione del comparto apistico e sulle attività di indirizzo delle politiche di promozione e commercializzazione del miele sui mercati interni e internazionali.

2.3. Il mercato mondiale del miele.

Parallelamente all'incremento della produzione, iniziato con gli anni settanta, è avvenuta una altrettanto forte espansione degli scambi commerciali di miele.

Nel 2002 il mercato del miele a livello mondiale interessava circa 1/3 della produzione, per un ammontare di 703 milioni di $, con un aumento del 45% rispetto al dato del 1998. I motivi di questa crescita sono vari. Per le sue buone caratteristiche di conservazione e di trasporto, il miele è considerato a livello internazionale un'ottima merce di scambio, soprattutto da parte dei paesi in via di sviluppo che vedono nel prodotto una fonte di valuta pregiata. Grazie a notevoli potenziali produttivi, questi paesi hanno accentuato la produzione e quindi la loro presenza sui mercati internazionali, determinando un incremento degli scambi e della concorrenza. Inoltre va considerato che nei paesi industrializzati il miglioramento del tenore di vita ha comportato la crescita delle importazioni di prodotti alimentari e l'aumento del consumo di prodotti naturali e dietetici. Talune grandi imprese di condizionamento e distribuzione del miele si sono adeguate a questo trend, attraverso politiche di commercializzazione più dinamiche che consentissero di aumentare il proprio mercato.

Tre paesi — Cina, Argentina e Messico — raggiungono da soli oltre il 50% del quantitativo di miele annualmente esportato. I paesi del Sud America esportano circa il 60% della loro produzione, quelli del Centro e Nord America circa il 40% ed i paesi asiatici il 25%. Molto attivi con le esportazioni sono anche i paesi dell'Est europeo.

Il flusso del commercio del miele è dunque orientato dai paesi in via di sviluppo ai paesi industrializzati, i quali nel loro insieme sono responsabili di oltre l'85% delle importazioni. L'area principale importatrice di miele risulta essere l'Unione europea (in particolare l'Ungheria e la Germania Federale), quindi gli Stati Uniti e il Giappone.

3. IL QUADRO COMUNITARIO.

Secondo i dati ufficiali della Commissione europea, nel 2004 erano presenti nell'Unione europea (25 Stati membri) circa 12 milioni di alveari, condotti da circa 700.000 apicoltori, capaci di produrre 166.000 tonnellate di miele.

In base ai dati statistici, si evidenzia in ambito comunitario, così come anche in ambito internazionale, una spiccata prevalenza di apicoltori di piccola dimensione aziendale.

La produzione media comunitaria si aggira attorno ai 14 kg di miele per alveare all'anno e ogni apicoltore possiede mediamente 20 alveari. Si stima intorno all'1,5/2,5 % la presenza di apicoltori professionisti, ai quali si può attribuire il 50% circa della produzione di miele effettivamente immessa sul mercato. Solo i Paesi dell'area mediterranea (Spagna, Francia, Italia e Grecia) presentano strutture produttive di dimensioni nettamente maggiori.

L'apicoltura praticata nell'Unione europea è alquanto evoluta ed è caratterizzata da elevati standard di capacità tecnica, di attrezzature impiegate, di igiene degli ambienti di lavorazione dei prodotti apistici. L'Italia si distingue, tra tutti i Paesi della UE e del mondo per le numerose aziende costruttrici di materiali e attrezzature per l'apicoltura, che vengono largamente diffuse sul territorio nazionale ma anche esportate verso altri Paesi a spiccata vocazione apistica.

La produzione comunitaria di miele è nettamente insufficiente rispetto al fabbisogno interno. Il grado di autoapprovvigionamento è attualmente inferiore al 50%.

Costante ed elevato è pertanto il ricorso ad importazioni di miele dai paesi terzi, in prevalenza dal Centro e Sud America, seguite da Est-Europa, Asia, Nord e Sud Africa. Le importazioni dalla Cina sono state bloccate dal febbraio 2002 all'agosto 2004, a causa del ritrovamento di residui di antibiotici non ammessi. Germania e Regno Unito sono i maggiori importatori, ciascuno però con dei canali di approvvigionamento privilegiati. Si evidenzia in particolare il ruolo svolto dalla Germania che, grazie all'elevato consumo interno, ricorre in misura massiccia alle importazioni di miele (è al primo posto tra i paesi importatori); tuttavia una certa quota del prodotto importato, dopo essere stato nazionalizzato, viene riesportato verso altri paesi della Comunità e in particolare verso l'Italia. Pratica alla quale non sono estranei anche l'Olanda, la Turchia, Malta, l'Ungheria e altri mercati di «scambio» del miele destinato all'Unione europea.

Del tutto modeste sono le esportazioni dell'Unione europea, mentre consistenti flussi commerciali si realizzano fra i paesi membri, in conseguenza di una forte eterogeneità di situazioni, in buona parte dovuta a diversità ambientali che influenzano il ciclo di vita delle api e la disponibilità e varietà di risorse nettarifere, maggiori ovviamente nei paesi dell'area mediterranea.

Il mercato del miele consta di due distinti segmenti: il miele da tavola, utilizzato in ambiente domestico e dalla ristorazione e il miele destinato alle industrie alimentari, farmaceutiche e della cosmesi, la cui importanza si differenzia da paese a paese, ma riguarda in genere il 15-20% dei consumi complessivi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il consumo di miele a livello comunitario, pur tra alti e bassi legati anche a situazioni contingenti, mostra nel complesso una tendenza all'aumento, grazie anche all'ottima immagine del prodotto che si è consolidata presso il consumatore. Il consumo è più elevato nei paesi più industrializzati, in particolare modo in quelli a clima freddo-temperato, con dieta (e prima colazione) «continentale» ma si va sempre più diffondendo anche nei Paesi a clima caldo.

4. L'APICOLTURA ITALIANA.

4.1. Consistenza dell'apicoltura italiana.

In Italia l'attività apistica è un'attività agricola di antiche e gloriose tradizioni, grazie ad un ambiente naturale favorevole per condizioni climatiche e geografiche e alla presenza della razza di api *Apis mellifera ligustica* Spin. particolarmente adatta all'allevamento e da tutti considerata vero e proprio patrimonio biologico dell'umanità per le riconosciute doti di produttività, mansuetudine, adattabilità climatica, resistenza alle malattie.

Da non trascurare, inoltre, la larga diffusione nel nostro Paese, dell'allevamento delle api a titolo di studio, osservazione, piccola produzione e autoconsumo grazie a prestigiose figure e testimonianze storiche che hanno collocato l'allevamento di questo insetto tra le pratiche predilette da una larga popolazione di stimatori, non sempre e non solo agricoltori.

Risalgono al 1500, infatti, i primi testi stampati espressamente riferiti all'allevamento delle api e già a partire dai primi anni del 1800 si distinguono nel nostro Paese organismi di squisito carattere organizzativo, capaci di relazioni e scambi internazionali, attività congressuali, culturali e di sviluppo dell'allevamento apistico e dell'indirizzo tecnico ai propri associati.

Si può affermare, senza dubbi, che la moderna apicoltura organizzata ha avuto in Italia un elevato e perdurante fenomeno di affermazione sociale che non si è arrestato neanche nel corso dei due ultimi conflitti bellici e che a partire dagli anni '70 ha assistito — pur nel perdurare di difficoltà d'ordine sanitario, economico, ambientale — ad una costante crescita e ad un avvicinamento inconsueto di giovani all'allevamento delle api e quindi all'agricoltura.

Notevoli difficoltà si incontrano nel delineare sotto il profilo quantitativo l'apicoltura italiana. Il censimento obbligatorio degli alveari è previsto solo da alcune regioni e si realizza in modo estremamente diversificato, in funzione delle scelte prioritarie delle istituzioni locali (Assessorati regionali, Servizi veterinari); le informazioni statistiche risultano spesso insufficienti e imprecise, se non contraddittorie. La situazione è aggravata anche dalle caratteristiche del settore: estrema polverizzazione aziendale, eterogeneità dei soggetti economici interessati, profonde differenze esistenti in ambito territoriale.

La determinazione della consistenza e della struttura del comparto apicolo non è stata mai agevole e lo stesso ISTAT prende in considerazione l'apicoltura unicamente in occasione dei censimenti generali dell'agricoltura che, non essendo concepiti per stabilire la consistenza degli allevamenti apistici, rilevano esclusivamente parte degli allevamenti strutturati nel settore agricolo, laddove questi coincidano con la disponibilità di terreno. Rimangono pertanto esclusi i numerosi apicoltori, che a prescindere dalla loro connotazione professionale, non associano l'apicoltura ad un'attività agricola ma che pure, nel mantenere in vita l'ape, nei più disparati ambienti naturali o agricoli, assicurano di fatto una indispensabile e capillare impollinazione.

In base ai dati ufficiali, che negli ultimi anni sono stati presentati dal MIPAF alla Commissione europea, il patrimonio apistico italiano si attesta da tempo su 1.100.000 alveari e circa 75.000 apicoltori. Gli apicoltori sono da una decina d'anni in debole costante crescita e di essi circa 7000 sono identificabili come imprenditori apistici.

4.2 Le categorie professionali degli apicoltori.

La categoria degli apicoltori si presenta disomogenea ed è caratterizzata da un livello di professionalità estremamente variabile. Il settore comprende infatti non solo figure espresse dalla società rurale ma anche e in misura considerevole figure appartenenti alle più disparate categorie sociali, animate da motivazioni, finalità e convinzioni spesso assai diverse. È varia di conseguenza la tipologia delle imprese, che si distinguono per dimensione, finalità produttive, modalità di commercializzazione, preparazione professionale e capacità imprenditoriali.

Gli apicoltori vengono classificati, dalla legge n. 313/2004, in tre categorie, in funzione della connotazione civilistica della loro attività.

L'art. 3 della legge n. 313/2004 definisce infatti «Apicoltore» tutti coloro che detengono e conducono alveari, «Imprenditore apistico» chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e «Apicoltore professionista» chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e a titolo principale.

La categoria più numerosa (circa il 75%), è rappresentata da apicoltori che come definito dall'art. 3, comma 1 della legge n. 313/2004, detengono e conducono un piccolo numero di alveari senza precisi intenti economici se non di ottenere una produzione destinata all'uso familiare o all'ambito contiguo e sicuramente svolgono un ruolo importante nella tutela e diffusione dell'apicoltura sul territorio, contribuendo al mantenimento della biodiversità e del ruolo dell'ape come impollinatore naturale.

Gli «imprenditori apistici» rappresentano una categoria variegata di operatori che esplicano l'attività apistica a fine economico, in integrazione ad altre attività agricole o comunque per integrare il proprio reddito. Si stima possano appartenere a questa categoria circa il 14% degli Apicoltori italiani che conducono un patrimonio di alveari pari al 15% del patrimonio apistico nazionale.

Secondo lo studio di settore ISMEA-Osservatorio gli apicoltori professionali costituiscono una ristretta minoranza — in Italia come in Europa e nel mondo — (meno del 2%), ma detengono una parte consistente del patrimonio apistico totale. Un'azienda professionale gestisce generalmente un numero di alveari di almeno 200-300 alveari/addetto, e il livello tecnologico della dotazione strutturale e degli impianti è generalmente avanzato. A livello comunitario il numero minimo di alveari posseduto da un apicoltore professionale è pari a circa 150 unità, mentre a livello nazionale, in alcune situazioni territoriali, il suddetto numero si aggira intorno ai 105 alveari.

A prescindere dalle generiche connotazioni professionali preesistenti alla legge n. 313/2004 che solo ora consente, nel definirle secondo precisi criteri, l'avvio di un reale processo di configurazione delle realtà apistiche operanti in Italia, negli ultimi anni in Italia si è assistito ad un notevole incremento dell'apicoltura produttiva, con un aumento del numero di alveari per addetto e del numero di aziende, in particolare di giovani imprenditori apistici.

Hanno invece subito un drastico ridimensionamento, a causa delle crescenti difficoltà, soprattutto di ordine sanitario, la componente degli apicoltori e quella degli imprenditori apistici con insufficienti capacità professionali: si stima, in un arco di 20 anni, una perdita di oltre 20.000 apicoltori, mentre il numero degli alveari si è mantenuto costante o è addirittura aumentato.

I comportamenti imprenditoriali nel settore apistico sono estremamente diversificati, sia negli aspetti quantitativi che qualitativi, relativamente alle produzioni (con tutti i risvolti tecnici e sanitari connessi) e alla commercializzazione e alla promozione del prodotto. Mentre per gli apicoltori non sussiste un problema di commercializzazione, per tutti coloro che svolgono l'attività apistica a fine economico l'andamento del mercato è, invece, di vitale importanza e sono in crescita l'attenzione e la capacità di intervento sulle problematiche che riguardano la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti.

4.3. Organizzazioni apistiche.

Sono diverse le Organizzazioni apistiche presenti sul territorio nazionale. Tra queste quelle maggiormente rappresentative sono di seguito riportate.

F.A.I. - Federazione Apicoltori.

La F.A.I. - Federazione Apicoltori Italiani, sorta nel 1953, è una organizzazione professionale alla quale aderiscono, in primo luogo,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

gli organismi di primo grado ed anche gli apicoltori singoli che operino, però, in zone del territorio nazionale ove non sono già presenti altri organismi associativi.

Detiene il marchio collettivo privato di origine e qualità denominato «Miele Italiano», istituito nel 1978, che contrassegna la produzione italiana. Su tale marchio di qualità la F.A.I. ha finora operato una intensa attività di controllo e verifica della rispondenza ai parametri fisico-chimici ed organolettici fissati dalla normativa vigente e dal disciplinare di produzione.

Unaapi.

L'Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani è l'unica unione di associazioni di produttori apistici operante in campo nazionale riconosciuta dal MIRAAF con decreto ministeriale n. 9596348 del 28 novembre 1996.

Nell'ambito dell'Unione è attiva una specifica Commissione sanitaria sulle modalità di lotta alle patologie apistiche.

Operano anche in maniera trasversale alle predette Organizzazioni specifiche organizzazioni di categoria quali il Copait, (Associazione per la produzione e la valorizzazione della pappa reale fresca italiana) e l'A.I.A.A.R (l'Associazione italiana allevatori api regine).

Nel settore è attivo anche il mondo della cooperazione che immette sul mercato al consumo una quota significativa del prodotto nazionale, tra le quali una delle più rappresentative è il Conapi - Consorzio Apicoltori e Agricoltori biologici Italiani.

4.4. LA PRODUZIONE E I CONSUMI DI MIELE.

Il prodotto principale dell'alveare è il miele, che grazie alle sue peculiarità di alimento naturale ha conquistato una buona immagine presso il consumatore italiano. Circa il 60% degli apicoltori produce solo miele, essendo la diversificazione produttiva prerogativa delle aziende di ampie dimensioni.

Secondo gli ultimi rilevamenti (Fonte ISMEA) la produzione media annua di miele è attualmente di 11.100 tonnellate, quantità che soddisfa circa la metà del fabbisogno interno.

Dal punto di vista della valorizzazione qualitativa del prodotto, le potenzialità dell'apicoltura italiana sono notevoli: la disponibilità di una flora diversificata e le favorevoli condizioni climatiche consentono la produzione di una vasta gamma di mieli uniflorali (cioè provenienti prevalentemente da un'unica specie botanica), molti dei quali di caratteristiche pregiate. Tali tipologie, come il miele di robinia (acacia), di agrumi, di sulla, di castagno, ecc. si vanno sempre più affermando sul mercato, mostrando come la domanda si stia evolvendo verso prodotti che abbiano specifici requisiti dal punto di vista organolettico e qualitativo. Va anche rilevata la conquista di un segmento importante del mercato italiano del miele prodotto secondo il metodo biologico.

Nonostante ciò il consumo pro capite (meno di 500 g), sebbene abbia avuto un certo incremento rispetto al passato, posiziona l'Italia ai livelli più bassi rispetto agli altri Paesi comunitari.

In risposta all'accresciuta qualificazione del mercato del miele italiano e alla crescita di consumi che hanno caratterizzato gli ultimi 25 anni, si è avuto un netto incremento produttivo dell'apicoltura italiana, ma soprattutto si è registrata una forte espansione dei flussi di importazione, il cui volume è praticamente decuplicato. Oggi l'Italia è tra i maggiori paesi importatori di miele, con un flusso dell'ordine delle 15.000 tonnellate annue, che giungono principalmente da Argentina, Ungheria, Germania, e paesi dell'Est europeo.

Per la quasi totalità, le quantità importate vengono assorbite dai grandi operatori industriali e commerciali e, in misura di circa il 25%, sono utilizzate dall'industria come ingredienti.

Le esportazioni, pur con periodici alti e bassi legati a particolari andamenti di mercato, si sono mantenute in questi ultimi anni intorno alle 2.500 tonnellate (circa il 24% della produzione nazionale), che attestano l'interesse e il potenziale che il miele italiano rappresenta sui mercati internazionali. Il flusso dell'esportazione si dirige prevalentemente verso partner europei, principalmente la Germania che riceve circa i 3/4 della nostra esportazione e la Svizzera.

4.4.1. *I costi di produzione del miele.*

Data la grande differenziazione di struttura produttiva e di condizioni ambientali caratteristiche dell'apicoltura italiana, la gestione economica delle aziende apistiche può risultare estremamente variabile.

L'utilizzo del conto economico e del controllo di gestione nelle aziende degli imprenditori apistici è praticamente inesistente e ciò contribuisce a rendere ardua l'applicazione di modelli di rilevazione. Il dato certo, per un settore che non gode di misure strutturali di sostegno comunitarie e che, nel mercato globale, si confronta con i costi e le modalità di produzione dei Paesi in via di sviluppo, è l'enorme incidenza nei costi di produzione, rispetto a questi Paesi, dei seguenti fattori:

- manodopera;
- qualità delle misure d'igiene della lavorazione;
- politiche di lotta sanitaria;
- carburanti.

4.4.2. *La peculiarità del mercato del miele.*

Il mercato del miele non è in linea di massima trasparente né ordinato. Le notevoli differenze nei prezzi pagati agli apicoltori sono dovute in sostanza alla dispersione dell'offerta e alla eterogeneità delle reti commerciali. Tale situazione è aggravata dalla carenza di dati e di statistiche ufficiali.

Permangono inefficienze nello stadio della produzione ed in quello della lavorazione e commercializzazione del miele, che contribuiscono al mantenimento di strati di economia sommersa.

Ciò soprattutto a causa della frammentazione produttiva e delle finalità stesse che caratterizzano in modo diverso gli apicoltori. Parte delle piccole aziende, che pure producono a fini di reddito, non si pone l'obiettivo di condurre un'analisi dei propri costi di produzione e di vendere con margine che assicuri la necessaria redditività. Molto spesso ci si affida, infatti, ad una generica condizione «dettata dal mercato» che coincide con la domanda prevalente in quel momento.

In questa situazione le leggi che regolano la domanda e l'offerta del prodotto sono dettate prevalentemente da imprese agro-alimentari di ampie dimensioni economiche, che commercializzano circa la metà della produzione nazionale e attraverso le quali passa anche gran parte del miele di importazione (la cui disponibilità e prezzo influenzano fortemente le quotazioni del miele). Domanda e offerta del prodotto sono di fatto dettate prevalentemente da tali imprese, che sono in grado di fissare i prezzi reali sul mercato.

Al polo opposto esiste, invece, una miriade di piccoli e piccolissimi produttori che, di fatto, rischia di subire gli andamenti di mercato così come vengono imposti, senza poter contribuire alla loro determinazione.

Un'eccezione significativa a quanto sopra esposto è costituita dalla componente di apicoltori che si è dotata di strutture economiche di tipo cooperativo-associativo, che gestiscono una parte percentualmente importante del miele di produzione nazionale.

Di un certo rilievo la realtà degli apicoltori che operano in particolari micromercati, nei quali riescono a realizzare prezzi sufficientemente remunerativi dalla vendita diretta dei loro prodotti, puntando spesso sulla qualità e sulla tipicità della loro produzione. In questo caso i risultati economici positivi sono da ricollegare all'acquisizione, da parte dell'apicoltore, di una buona parte dei margini distributivi derivanti da un confronto diretto ed immediato con il mercato e dal rapporto di fiducia che si viene a stabilire attraverso la conoscenza personale.

Il prezzo al dettaglio subisce oscillazioni molto accentuate a seconda del tipo e qualità di miele considerato, nonché del luogo di commercializzazione. L'Italia, grazie alle particolari condizioni climatiche e geografiche può produrre numerosi tipi di miele uniflorale di pregiata qualità e quindi esitabili a prezzi spesso più elevati rispetto al millefiori. Tale situazione consente più che in altri Paesi di perse-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

guire la qualificazione del prodotto nazionale come strumento per garantire quei margini di remunerazione necessari a mantenere lo sviluppo dell'attività apistica.

Un fattore che ha condizionato il mercato negli ultimi anni è stato il rinvenimento di residui di farmaci veterinari (antibiotici) in mieli di diversa provenienza (in particolare cloramfenicolo in mieli Cinesi e nitrofurani in mieli Argentini). Tale circostanza, verosimilmente preesistente, e portata alla luce grazie all'evoluzione delle tecniche analitiche e ad una accresciuta attenzione nei confronti della salubrità alimentare, ha causato per la prima volta una carenza di prodotto che ha determinato un temporaneo sovvertimento nel mercato mondiale del miele. La ridefinizione delle tecniche sanitarie in apicoltura è probabilmente la sfida centrale su cui si giocheranno le prospettive della parte più avanzata dell'apicoltura italiana e su cui dovrà misurarsi il mercato mondiale del miele.

4.5. Gli altri prodotti dell'alveare.

Oltre al miele l'apicoltura fornisce una serie di prodotti pregiati, che si prestano ad essere commercializzati per una vasta gamma di utilizzi: cera, propoli, polline, pappa reale, veleno d'api. È inoltre in emersione, già dagli anni '70, una costante e forte domanda europea e di alcuni Paesi arabi e nord africani di famiglie di api e api regine, cui le condizioni climatiche di parte dell'Italia consentirebbe di dare una risposta, che invece non riesce ad essere per intero perseguita e soddisfatta a causa delle insufficienti dimensioni produttive del comparto apistico nazionale e delle inadeguate politiche di coordinamento tra gli apicoltori.

Queste produzioni richiedono livelli di specializzazione tecnica e professionale più elevati così come pure idonee azioni di aggregazione dell'offerta e di valorizzazione del prodotto nazionale.

Non esistono valutazioni attendibili su tali produzioni, sui relativi risultati economici e sull'incidenza che esse hanno nell'economia dell'allevamento apistico. Si tratta comunque di settori marginali di mercato, che risentono in misura rilevante della concorrenza esercitata dal mercato mondiale, e per le quali mancano interventi organici di valorizzazione.

In particolare si avverte l'esigenza di approfondire e completare le conoscenze dei prodotti che hanno un impiego collegato a proprietà salutari (propoli, gelatina reale, polline, veleno), sia in relazione ai loro reali effetti, documentati da numerose testimonianze ma non sufficientemente studiati a livello scientifico, che per quanto attiene al controllo della loro qualità e genuinità.

Accanto ai prodotti dell'alveare sopra menzionati, un'ulteriore fonte di reddito integrativo per gli apicoltori è costituita dalla produzione di sciami e di api regine e dal servizio di impollinazione.

4.5.1. *Gelatina reale (o pappa reale).*

La gelatina reale è un prodotto di secrezione delle api operaie, utilizzato per nutrire le larve nei primi giorni di vita e l'ape regina per tutta la durata della vita. Ha una composizione ricca e complessa (proteine, grassi, zuccheri, sali minerali, vitamine, etc.) che la rende particolarmente apprezzata come alimento funzionale ad alta attività biologica: l'effetto più comunemente pubblicizzato consiste in un'azione tonica, in grado di migliorare le prestazioni fisiche e intellettuali dell'individuo.

La produzione di gelatina reale richiede l'adozione di tecniche particolari e un notevole impiego di manodopera. Il prodotto attualmente commercializzato in Italia e in prevalenza di importazione, ma negli ultimi anni la produzione nazionale è notevolmente aumentata, cominciando a rappresentare un'alternativa interessante per incrementare il reddito di tutti gli apicoltori.Così come è stata costituita un'associazione per la valorizzazione della pappa reale fresca italiana andrebbero ulteriormente promosse, in seno a tutto il comparto, adeguate politiche di aggregazione e valorizzazione del prodotto italiano.

4.5.2. *Cera.*

È una secrezione ghiandolare delle api, che la utilizzano per la costruzione dei favi, e si ottiene dalla disopercolatura dei favi, effettuata prima di procedere all'estrazione del miele per centrifugazione. La produzione è di 1-1,5 kg di cera per ogni quintale di miele. Una piccola quota aggiuntiva (dell'ordine di 2-3 etti per alveare per anno) può essere ottenuta dal recupero dei vecchi favi che vengono periodicamente rinnovati.

La maggior parte della cera prodotta dagli apicoltori italiani viene riutilizzata nello stesso ciclo produttivo apistico, per la produzione dei fogli cerei, tuttavia la cera trova impiego in numerosi campi: come materiale impermeabilizzante e protettivo, nell'industria della meccanica di precisione, per le vernici e per alcuni prodotti della casa, per la lavorazione del legno e del cuoio, nell'arte, in medicina, nell'industria farmaceutica, in cosmetica e nella fabbricazione di candele. L'approvvigionamento per tali usi è coperto prevalentemente dalle importazioni.

Andrebbe pertanto promossa e incentivata, anche in questo ambito produttivo, una adeguata politica di sviluppo del mercato della cera, specie di quella biologica e di qualità.

4.5.3. *Polline.*

Il polline, elemento germinale maschile delle piante superiori, viene bottinato dalle api e utilizzato prevalentemente nell'alimentazione della covata, per il suo contenuto proteico.

L'apicoltore lo raccoglie mediante trappole che sottraggono all'ape che rientra all'alveare il suo carico di polline. Da un alveare si possono ottenere annualmente circa 4-5 kg di polline.

Il prodotto trova impiego come integratore alimentare per il suo elevato valore biologico legato al contenuto di proteine, aminoacidi, glucidi, oligoelementi e vitamine. Ha proprietà tonificanti e stimolanti nonché proprietà di ripristino delle funzioni organiche.

La produzione di polline in Italia è molto ridotta e il mercato è attualmente coperto dall'importazione, in prevalenza di prodotto spagnolo.

Anche per questo prodotto, di sicura valenza strategica per la integrazione del reddito degli operatori apistici una adeguata politica di coordinamento potrebbe aiutare a far conseguire all'Italia posizioni concorrenziali sia sul mercato interno che su quello internazionale.

4.5.4 *Propoli.*

Il propoli è un derivato da sostanze resinose emesse in prossimità delle gemme da alcune specie arboree; viene raccolto dalle api, sottoposto all'azione di particolari secrezioni ghiandolari, ed utilizzato all'interno dell'alveare per le sue proprietà meccaniche e antimicrobiche. Viene impiegato per ricoprire la superficie interna dell'arnia, chiudere fessure e interstizi, ed isolare eventuali corpi estranei che non possono essere eliminati all'esterno.

Si ottiene immettendo nell'alveare apposite griglie che le api tendono a ricoprire di propoli (propolizzare) e che vengono periodicamente ritirate.

Per le sue proprietà batteriostatiche, antimicotiche, antiossidanti, antivirali, cicatrizzanti, anestetizzanti, immunostimolanti e vasoprotettive il propoli è utilizzato in campo medico e agronomico.

Il prodotto circolante in Italia è per gran parte di importazione. Cina e Paesi dell'Est europeo e asiatico sono i nostri principali fornitori. Anche in questo ambito, come per il polline, l'Italia ha un potenziale in gran parte inespresso che meriterebbe di essere adeguatamente promosso ai fini di una sua pronta emersione. Crescenti e costanti, infatti, sono gli utilizzi a scopo farmaceutico ed erboristico, oltre che agricolo, di questo particolare e preziosissimo prodotto delle api.

4.5.5. *Veleno.*

Il veleno, prodotto da particolari ghiandole, è una sostanza che le api impiegano per difesa, inoculandolo nei loro aggressori tramite il pungiglione. Nell'uomo provoca dolore e gonfiore e, in soggetti particolarmente sensibili, reazioni di shock allergico che possono risultare mortali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viene raccolto mediante particolari dispositivi che provocano la reazione di difesa da parte delle api attraverso un passaggio di corrente elettrica a basso voltaggio.

Possiede notevoli proprietà farmacologiche (vasodilatatorie, cardiotoniche, anticoagulanti) e viene usato nella cura di sintomatologie artritiche e reumatiche. Il suo impiego come farmaco è diffuso soprattutto in Germania, Francia ed in Russia, dove è stato studiato in maniera più approfondita che in altri Paesi.

4.5.6. *Famiglie di api e api regine.*

L'ape italiana *(Apis mellifera ligustica Spinola)* e i suoi ecotipi locali *(Apis mellifera sicula e Apis mellifera carnica)* rappresentano per il nostro Paese un patrimonio vivo da difendere e valorizzare per le sue peculiari caratteristiche di adattabilità all'ambiente, prolificità, produttività e mansuetudine che consentono all'apicoltura italiana di garantire produzioni di qualità costanti nel tempo. Le peculiarità dell'ape italiana sono a tutt'oggi apprezzate in tutto il mondo. In modo particolare la sua mansuetudine ne consente l'allevamento anche in territori agricoli fortemente antropizzati quali sono alcuni territori agricoli e forestali caratterizzati da essenze di interesse apistico, ma spesso soggetti a forte frammentazione e polverizzazione. Attualmente la produzione di api, famiglie di api e api regine italiane risulta spesso circoscritta e/o insufficiente rispetto alle richieste del mercato nazionale ed estero, necessita pertanto di essere maggiormente valorizzata anche al fine di ostacolare l'introduzione di materiale genetico da altri Paesi e incentivando gli agricoltori all'impiego di api regine allevate e selezionate in Italia.

4.5.7. *Proprietà medicinali salutari dei prodotti dell'alveare.*

Per quanto riguarda i prodotti che hanno un impiego collegato a proprietà salutari (propoli, gelatina reale, veleno), va sottolineata la necessità di approfondire e completare le conoscenze. Questi prodotti erano conosciuti e utilizzati fin dall'antichità, e numerosissime documentazioni e testimonianze hanno apportato informazioni sulle loro proprietà. I contributi sono tuttavia frammentari e spesso non confrontabili tra loro, anche perché si tratta di prodotti che presentano una naturale variabilità, e non sono ancora chiarite, sotto l'aspetto scientifico, le loro effettive potenzialità.

5. IL RUOLO DELL'APE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA E NELLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE: VALORE ECONOMICO E CULTURALE DEL SETTORE APISTICO.

Il valore dell'apicoltura, in termini di produzione lorda vendibile e limitatamente al miele, può essere stimato intorno ai 20,6 milioni di € all'anno. Comprendendo i prodotti minori, i nuclei e le api regine il fatturato dovrebbe raggiungere i 30 milioni di €, mentre l'indotto complessivo legato al settore apistico è stimato dell'ordine dei 57-62 milioni di €, valore che rappresenta circa il 3‰ della P.L.V. dell'intera agricoltura italiana. Considerato in questi termini il settore appare quindi come estremamente marginale nell'economia del nostro Paese.

Tuttavia, se si considera il valore economico direttamente riconducibile all'azione impollinatrice svolta dalle api nei confronti delle colture agrarie e della flora spontanea, l'apicoltura può essere ritenuta fra le più importanti attività economiche nazionali. Secondo recenti ricerche il reddito diretto ascrivibile alle api in termini di produzione agricola può stimarsi dai 1.500 ai 2.600 milioni di euro; dipende altresì dalle api il successo riproduttivo della flora spontanea (fra cui oltre l'80% delle specie botaniche a rischio di estinzione), con un valore, in termini di salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità più difficilmente quantificabile, ma certamente ingente.

L'attività apistica rappresenta inoltre un modello di sfruttamento agricolo non distruttivo, con un impatto ambientale praticamente nullo, cosa che rende l'apicoltura attività agricola di elezione per le aree marginali e le zone protette. Inoltre la presenza stessa delle api è indice di una corretta gestione del territorio, rivelando l'esistenza delle condizioni minime di sopravvivenza anche per altre forme biologiche: L'ape è di fatto un utile indicatore che contribuisce a definire lo stato di salute dell'ambiente, dalla cui stabilità dipende anche il grado di salubrità per l'uomo.

Infine, sul piano socio-culturale, l'esercizio dell'apicoltura è portatore di valenze storiche e tradizionali che possono rappresentare un importante elemento per mantenere viva l'identità territoriale e rafforzare il tessuto sociale nelle zone rurali o economicamente svantaggiate. Lo stesso miele, opportunamente valorizzato come prodotto tipico strettamente legato al territorio di produzione, e qualificato in funzione delle sue componenti di interesse nutrizionale, può costituire una valida risorsa economica per tali zone.

L'apicoltura, lungi dall'essere un settore marginale, va quindi incentivata, mediante specifici programmi di intervento e sostegno agli apicoltori già insediati e a quelli in via di insediamento, come attività agricola economicamente rilevante, multifunzionale e sostenibile.

6. LE PRINCIPALI PATOLOGIE DELL'ALVEARE.

Le emergenze sanitarie degli ultimi due decenni se da un lato hanno costituito uno stimolo alla riorganizzazione, al rinnovamento tecnologico del settore e alla crescita professionale, dall'altro condizionano seriamente l'esercizio dell'apicoltura, tanto che a tutti i livelli non è più possibile prescindere da una corretta gestione igienico sanitaria basata su specifiche ed efficaci misure di profilassi.

Varroasi e peste americana sono oggi le più gravi e diffuse patologie che investono l'apicoltura italiana in modo generalizzato tanto da richiedere una sistematica e costante azione di prevenzione e di lotta. Seguono patologie di minor diffusione e gravità quali la nosemiasi, micosi e virosi e la peste europea, che in taluni distretti e in alcune annate possono essere causa di perdite economiche rilevanti.

6.1. VARROASI.

L'impatto di questa parassitosi con l'apicoltura italiana, nei primi anni ottanta, è stato molto violento a causa dell'impreparazione e della mancanza di coordinamento delle iniziative e di mezzi adeguati di lotta con la conseguenza che sono emerse tutte le problematiche connesse alla parassitosi: l'insorgenza di patologie infettive secondarie, la carenza di prodotti farmacologici adeguati, la farmaco resistenza, il rischio di inquinamento dei prodotti con i residui degli acaricidi utilizzati, i limiti della legislazione sanitaria.

A seguito dell'insorgere di fenomeni di farmacoresistenza, negli anni '90, sono stati sviluppati numerosi studi e sperimentazioni di prodotti acaricidi a basso impatto (oli essenziali e acidi organici, il cui uso è consentito anche in apicoltura biologica), tuttavia tali strategie di lotta non sempre si sono dimostrate idonee a contenere efficacemente la parassitosi.

La proposizione e la verifica sul campo di adeguati metodi alternativi di lotta alla varroa, biologici, biotecnici o di lotta integrata, è una sfida vitale per tutti i soggetti della filiera apistica implicati: ricerca, associazioni e apicoltori.

6.2. PESTE AMERICANA.

Si tratta della più grave malattia infettiva delle api, estremamente diffusa negli allevamenti apistici del nostro Paese, tanto che in alcuni territori si può considerare endemica.

Gli strumenti di lotta disponibili, basati sull'utilizzo preventivo di antibiotici, tra l'altro non ammessi, risultano inadeguati a contrastare l'infezione ed hanno contribuito al radicarsi dell'infezione allo stato latente o subclinico e al possibile sviluppo di ceppi batterici resistenti agli antibiotici.

Vi è la necessità di una vasta proposizione capillare e verifica sul campo di adeguate pratiche di allevamento per il contenimento di questa patologia senza utilizzo di antibiotici.

6.3. AETHINA TUMIDA.

Non va infine sottovalutato il grave rischio di nuove parassitosi, come Aethina tumida, il piccolo coleottero dell'alveare che ha causato ingenti danni all'apicoltura di altri Paesi e, seppure non ancora segnalato sul territorio nazionale, ha già manifestato la sua presenza in Portogallo.

Urge, a tal proposito, l'implementazione di un programma nazionale di sensibilizzazione rivolto a tutti gli interessati ai fini di una diagnosi precoce del parassita e della migliore e più tempestiva lotta sanitaria, qualora se ne constati la presenza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7. NORME INTERNAZIONALI E NAZIONALI.

7.1. DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE.

I criteri di composizione e qualità del miele sono definiti a livello internazionale dallo Standard internazionale del Codex Alimentarius (Codex Standard 12/01) e a livello comunitario dalla Direttiva n. 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001.

La predetta direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 25 maggio 2004 n. 179 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2004). La nuova normativa contiene la definizione generale di miele, l'indicazione delle principali varietà e la definizione di miele industriale, stabilisce le caratteristiche di composizione e prevede una serie di divieti specifici a salvaguardia della purezza del prodotto.

In materia di metodi da utilizzare per verificare la rispondenza del miele alle disposizioni del decreto, è stato stabilito che, fino alla adozione di metodi decisi a livello comunitario, si applicano i metodi ufficiali di analisi riportati nell'allegato al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 25 luglio 2003 che, come indicato nel preambolo, reca «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2003.

Tali norme fissano limiti per una serie di parametri: contenuto di acqua, contenuto di fruttosio e glucosio (somma dei due), contenuto di saccarosio, acidità, conducibilità elettrica, sostanze insolubili, idrossimetilfurfurale e diastasi.

I criteri presi in considerazione dalle norme internazionali definiscono un livello qualitativo di base, ma le aziende possono stabilire criteri più restrittivi per linee di qualità certificate e controllate.

7.2. IL REGOLAMENTO (CE) n. 797/2004.

A livello comunitario attualmente è vigente il Regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Il suddetto regolamento sostituisce il reg. (CE) n. 1221/97 e deriva dalla necessità di adattare le azioni previste all'attuale situazione dell'apicoltura comunitaria.

Il nuovo regolamento parte dalla constatazione che l'apicoltura è un settore dell'agricoltura le cui funzioni principali sono l'attività economica e lo sviluppo rurale, la produzione di miele e di altri prodotti dell'alveare e il contributo all'equilibrio biologico. Il settore, inoltre, è caratterizzato dalla diversità delle condizioni di produzione e di resa, dalla frammentazione e dall'eterogeneità degli operatori economici che intervengono a livello sia della produzione che della commercializzazione. In considerazione, inoltre, dell'elevata diffusione della varroasi registrata negli ultimi anni in numerosi Stati membri e delle difficoltà che questa malattia comporta per ciò che attiene alla produzione di miele, il regolamento auspica un'azione a livello comunitario in quanto si tratta di una malattia che non può essere eliminata completamente e che deve essere trattata con prodotti autorizzati.

A tal fine viene previsto che gli Stati membri debbano effettuare uno studio sulla struttura del settore dell'apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione e che debbano predisporre un programma di durata triennale, in collaborazione con le organizzazioni e le cooperative apistiche che deve prevedere azioni relative a:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;

b) lotta contro la varroasi;

c) razionalizzazione della transumanza;

d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;

e) misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;

f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.

Sono escluse dai programmi le azioni finanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG). La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri.

7.3. REGOLAMENTO (CE) n. 1071/2005.

La Commissione CE con il regolamento (CE) n. 1071/2005 del 1° luglio 2005 ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 sulle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno. In particolare è stato definito l'elenco dei prodotti agricoli nonché le linee direttrici per la promozione sul mercato interno del miele.

7.4. DOP E IGP: NORME DI RIFERIMENTO.

La normativa di riferimento è rappresentata dal Regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle Indicazioni geografiche e delle Denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Detto regolamento rappresenta il testo di riferimento in cui vengono forniti: le definizioni di DOP e IGP, gli elementi indispensabili per la redazione del disciplinare, la prassi per l'istanza di registrazione e di modifica del disciplinare, le norme per il controllo, l'ambito della protezione.

La norma intende stabilire regole comuni per la tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche intese a valorizzare prodotti specifici, di qualità e provenienti da una zona geografica delimitata favorendo nel contempo la diversificazione della produzione agricola nel contesto dello sviluppo rurale.

In base a questo regolamento per Denominazione d'Origine Protetta (DOP) si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese, che serve a designare un prodotto originario di tale area geografica e la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo di fattori naturali ed umani e la cui produzione avviene per l'intero processo nell'area delimitata; si intende, invece, per Indicazione Geografica Protetta (IGP): il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese, che serve a designare un prodotto originario di tale area geografica e di cui una determinata qualità la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e almeno una parte della produzione avvenga nell'area delimitata.

Il regolamento n. 2081/82 è stato successivamente modificato dai Regolamenti (CE) n. 535/97, n. 1068/97 e n. 2796/2000.

Le norme applicative sono disciplinate dal Regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione del 27 luglio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, prevede il sistema di informazione dei consumatori sui prodotti registrati a livello comunitario e riporta il dettaglio grafico del logo DOP e IGP.

7.5. L'APICOLTURA BIOLOGICA.

Per regolamentare le produzioni animali provenienti da allevamenti biologici, la Comunità europea ha emanato nell'agosto 1999 il regolamento n. 1804/99/CE sulla zootecnia biologica, ispirato a principi di riduzione dell'impatto ambientale, sostenibilità del processo produttivo, preservazione della biodiversità e degli equilibri dell'ecosistema, salubrità delle fonti alimentari, restrizione nell'uso delle sostanze chimiche. Lo specifico settore del regolamento dedicato all'apicoltura stabilisce le norme per la conduzione dell'allevamento (scelta delle razze, ubicazione degli apiari, alimentazione artificiale, profilassi e cure veterinarie, etc.).

I meccanismi di tutela del consumatore sono analoghi a quelli previsti dagli altri regolamenti europei: la garanzia del rispetto delle regole sottoscritte è attuata attraverso il sistema dell'organismo certificatore operante secondo le norme EN 45000 (UNI CEI EN 45011), e il consumatore può riconoscere il prodotto «da agricoltura biologica» attraverso il logo comunitario.

Con decreto 29 marzo 2001, che modifica il precedente decreto ministeriale del 4 agosto 2000, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha dato attuazione al citato regolamento e ha fornito le linee guida sulla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti animali biologici, nonché modelli adeguati per la rappresentazione delle attività

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

degli operatori, al fine di rendere trasparente il processo produttivo e di consentire agli organismi di controllo di effettuare gli opportuni riscontri per il rilascio di attestazioni d'idoneità sul prodotto da inviare al mercato.

7.6. LE NORME NAZIONALI.

7.6.1. *La legge n. 313/2004 disciplina dell'apicoltura.*

A livello nazionale il settore è regolamentato dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 «Disciplina dell'apicoltura». La norma riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale in quanto finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

La nuova normativa all'art. 2 assimila la conduzione zootecnica delle api alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e stabilisce che sono considerati prodotti agricoli tutti i prodotti dell'apicoltura. All'art. 3 fornisce le definizioni di tutti i termini usati comunemente nel settore. L'art. 4 disciplina l'uso dei fitofarmaci, mentre l'art. 5 detta disposizioni per la stesura del Documento programmatico per il settore apistico, che deve essere predisposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori.

Il suddetto documento, di durata triennale e aggiornabile annualmente, deve essere indirizzato, in particolare a:

a) promuovere e tutelare i prodotti apistici italiani e i processi di tracciabilità ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) tutelare il miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;

c) valorizzare i prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta e Specialità Tradizionale Garantita, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;

d) sostenere le forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promuovere la stipula di accordi professionali;

e) sviluppare i programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche;

f) favorire l'integrazione tra apicoltura e agricoltura;

g) fornire indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;

h) individuare i limiti e i divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;

i) incentivare la pratica dell'impollinazione a mezzo di api, dell'allevamento apistico e del nomadismo;

m) favorire la tutela e lo sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversità;

n) determinare gli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

o) potenziare e dare attuazione ai controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;

p) incentivare l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore apistico;

q) prevedere la corresponsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;

r) salvaguardare e promuovere la selezione in purezza dell'ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e dell'*Apis mellifera sicula* Montagano e incentivare l'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica, operanti nel territorio nazionale.

Al suddetto documento programmatico devono essere allegati:

a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;

b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata.

L'art. 6 prevede, ai fini della profilassi e del controllo sanitario, l'obbligo, per chiunque detenga alveari, di farne denuncia, stabilendone le relative modalità. L'art. 7 stabilisce le norme, per un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, alle quali lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono attenersi al fine di incentivare la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo. L'art. 8 definisce le distanze minime alle quali devono essere collocati gli alveari, mentre l'art. 9 riconosce l'attività di impollinazione, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell'art. 2135, secondo comma, del codice civile. L'art. 11 infine autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

7.6.2. *Le altre norme nazionali.*

Prima che il settore apistico fosse dotato di uno strumento legislativo aggiornato e adeguato ai tempi, l'organizzazione professionale degli apicoltori in Italia è stata disciplinata dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in applicazione del regio decreto legge n. 2079/1925, concernente «Provvedimenti per la difesa dell'apicoltura».

Tra le altre norme emanate a livello nazionale si ricorda il decreto-legge 21 maggio 2004 n. 179 di attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente il miele e il decreto del Ministero per le politiche agricole 25 luglio 2003 di approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele.

Al settore apistico si applica anche una serie di norme relative all'intero comparto agro-alimentare.

Il decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173, che detta disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il decreto del 29 maggio 1998 del Ministero per le politiche agricole Individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati in materia di indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette.

La legge 21 dicembre 1999, n. 526 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, che detta nuove norme relative ai Controlli e alla vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità).

La Circolare del 13 gennaio 2000, n. 1 del Ministero delle politiche agricole e forestali stabilisce le Modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario.

Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi è prevista la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001 e alle procedure standard previste nei punti 3 e 8 dell'allegato II al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 128. L'art. 5 di tale decreto prevede che le amministrazioni dello Stato, nell'ambito della rispettiva competenza, designano gli organismi responsabili della valutazione e del riconoscimento dei

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

laboratori preposti al controllo ufficiale: gli organismi predetti e le procedure di valutazione devono essere conformi ai criteri generali stabiliti rispettivamente dalle norme europee EN 45003 e EN 45002.

Il decreto del 12 aprile 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali individua i criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

La Circolare 28 giugno 2000, n. 4 del Ministro delle politiche agricole e forestali detta le modalità per la presentazione delle istanze di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e individua le relative procedure amministrative.

Il decreto del 12 settembre 2000, n. 410 del Ministero delle politiche agricole e forestali adotta il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il decreto del 12 ottobre 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali detta disposizioni in materia di collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP.

7.6.3. *Disciplinare dell'albo nazionale degli allevatori di api regine*.

L'Albo, istituito con decreto ministeriale n. 20984 del 10 marzo 1997, modificato con decreto ministeriale n. 21547 del 28 maggio 1999 presso l'Istituto Nazionale di Apicoltura (ai sensi del decreto legge n. 529 del 30 dicembre 1992), rappresenta lo strumento per la difesa e il miglioramento delle razze di *Apis mellifera* allevate in Italia ed ha la finalità di indirizzare sul piano tecnico l'attività di allevamento e di selezione al fine della loro valorizzazione economica. L'Albo è strutturato in 2 sezioni corrispondenti alle razze di api autoctone nel territorio italiano: *Apis mellifera ligustica* e *Apis mellifera sicula*, con possibilità di eventuali specificazioni e ampliamenti, in seguito all'acquisizione di migliorate cognizioni genetiche su popolazioni allevate in particolari regioni del territorio nazionale.

Allo svolgimento e al coordinamento delle attività dell'Albo si provvede con la Commissione tecnica centrale, l'Ufficio centrale e il Corpo degli esperti. La Commissione tecnica centrale, tra gli altri, ha il compito di determinare i criteri per la tipizzazione genetica delle razze ligustica e sicula e dei rispettivi requisiti funzionali ai fini del miglioramento genetico e per la protezione delle altre popolazioni autoctone allevate in Italia. La stessa, inoltre, deve definire gli indirizzi e i parametri biologico-tecnici ed igienico-sanitari per la conduzione degli allevamenti di api regine e per evitare l'inquinamento del patrimonio genetico, anche attraverso l'istituzione di zone di allevamento protette e stazioni di accoppiamento; di deliberare l'ammissione all'Albo e l'eventuale sospensione.

Il capitolo II definisce le modalità di ammissione degli allevatori alle sezioni dell'albo stabilendo i requisiti che devono avere gli allevatori di api regine per essere ammessi all'Albo.

Il capitolo V stabilisce che per la valutazione delle produzioni ottenute a seguito dell'applicazione di programmi di miglioramento genetico ci si avvale di esperti in Analisi Sensoriale del Miele e di esperti in Analisi Melissopalinologica, iscritti in Albi regolati da appositi Disciplinari, approvati dal Ministero per le politiche agricole.

L'Allegato B riporta il disciplinare delle norme tecniche di selezione mentre l'Allegato C è relativo al Disciplinare dell'istituzione e funzionamento delle stazioni di fecondazione.

7.6.4. *Disciplinare dell'albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele e Disciplinare dell'albo nazionale degli esperti in melissopalinologia*.

Gli Albi, istituiti con decreto ministeriale n. 21547 del 28 maggio 1999 presso l'Istituto Nazionale di Apicoltura, rappresentano lo strumento per assicurare la validità delle valutazioni sulla qualità e sull'origine botanica del miele effettuate attraverso l'analisi sensoriale e l'analisi melissopalinologica.

Allo svolgimento e al coordinamento delle attività dei due Albi si provvede con i rispettivi Comitati di gestione, che hanno anche il compito di stabilire le norme tecniche, e Uffici centrali, che provvedono ad espletare i compiti relativi al funzionamento degli albi.

Le norme tecniche dei due disciplinari stabiliscono finalità e metodologie delle analisi sensoriale e melissopalinologica, definiscono i criteri per la formazione e l'aggiornamento e fissano le modalità per l'iscrizione agli albi degli esperti.

7.7. LE NORME IGIENICO-SANITARIE.

Le disposizioni legislative che esplicitamente fanno riferimento alla sanità dell'alveare sono le seguenti:

- legge 18 marzo 1926, n. 562, in applicazione del regio decreto legge n. 2079/1925, concernente «Provvedimenti per la difesa dell'apicoltura», che disciplina sotto il profilo generale l'esercizio dell'apicoltura;

- ordinanza Ministero della sanità del 17 febbraio 1995, recante le norme di profilassi contro la varroasi.

Le malattie delle api sono contemplate nel Regolamento di Polizia veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954), che dispone i provvedimenti contro le malattie infettive e diffusive delle api e assoggetta a misure comuni forme morbose diverse per eziologia ed epidemiologia e gravità. Solo per la varroasi è stata emanata ad integrazione del regolamento un'apposita ordinanza più volte aggiornata. In caso di denuncia di malattie infettive e diffusive è prevista una serie di provvedimenti restrittivi disposti dal sindaco (isolamento e sequestro degli apiari infetti) a completamento dei quali può essere ordinata la distruzione delle famiglie infette e del materiale possibile veicolo di contagio.

Le altre norme che regolamentano questo settore sono quelle che riguardano l'intero comparto agro-alimentare.

Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 di recepimento delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE disciplina le modalità di autocontrollo basate sulla metodologia HACCP, secondo la quale il responsabile dell'industria alimentare deve garantire l'idoneità del proprio processo produttivo, dal punto di vista igienico e della sicurezza alimentare. L'autocontrollo è uno strumento di produzione basato sulla conoscenza dei punti critici e sulla capacità d'intervento.

La legge n. 283/1962 detta norme per la *«Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»* e ad essa fa esplicito riferimento il decreto legislativo n. 179/2004 di attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente il miele.

Il Regolamento CEE 2377/90 e successive modifiche fissa i limiti massimi di residui (LMR) di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. Sulla base di studi tossicologici le sostanze farmacologicamente attive (s.f.a.) impiegate in medicinali veterinari vengono suddivise in 4 classi e riportate in elenchi soggetti ad aggiornamento continuo.

L'allegato I fornisce l'elenco delle s.f.a. per le quali sono stati stabiliti LMR definitivi.

L'allegato II riporta l'elenco delle s.f.a. non soggette a LMR e quello delle s.f.a. per le quali sono stati stabiliti LMR provvisori.

L'allegato III fissa per ogni s.f.a. gli LMR relativi alle diverse categorie di alimenti.

L'allegato IV l'elenco delle s.f.a. per le quali non può essere stabilito alcun LMR in quanto costituiscono un rischio per la salute del consumatore. La somministrazione di tali sostanze è quindi vietata nell'intera Comunità europea.

Nella Comunità non è autorizzata l'immissione sul mercato di farmaci veterinari per i quali non sia determinato il livello di residualità nel prodotto alimentare finito. L'organismo deputato a valutare queste procedure è l'EMEA (Agenzia Europea per la Valutazione dei Prodotti Medicinali), di cui fa parte il CVMP (Comitato per i Prodotti Medicinali Veterinari).

La direttiva 96/23/CE attuata con il decreto legislativo n. 336/1999 concernente le misure di controllo di talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti stabilisce le linee guida per il controllo, le modalità per i campionamenti e per il piano di monitoraggio nazionale e le categorie di residui da determinare per ogni prodotto di origine animale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7.8 INIZIATIVE REGIONALI.

In tutte le regioni sono state emanate leggi per la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura, che prevedono iniziative e misure a vari livelli (nomadismo, tutela e il miglioramento genetico della razza, anagrafe apistica etc.). Si riportano di seguito i riferimenti delle diverse normative regionali.

- Valle d'Aosta, legge n. 56 del 24 agosto 1982, n. 78 del 27 ottobre 1993;
- Piemonte, legge n. 20 del 3 agosto 1998;
- Liguria, legge n. 36 del 9 luglio 1984, n. 5 del 26 marzo 1987;
- Lombardia, legge n. 5/2004 (articoli 11 - 12);
- Veneto, legge n. 23 del 18 aprile 1994;
- Friuli-Venezia Giulia, legge n. 17 del 16 marzo 1982, n. 55 del 21 dicembre 1984, n. 16 del 29 marzo 1988, n. 61 del 16 dicembre 1991, n. 20 del 17 luglio 1992;
- Provincia autonoma di Bolzano, legge n. 11 del 14 dicembre 1998, n. 10 del 14 dicembre 1999;
- Provincia autonoma di Trento, legge n. 16 del 18 aprile 1988;
- Emilia Romagna, legge n. 35 del 25 agosto 1988;
- Toscana, legge n. 26 del 15 giugno 1979, n. 69 del 18 aprile 1995;
- Marche, legge n. 36 dell'8 ottobre 1987;
- Umbria, legge n. 24 del 26 novembre 2002;
- Lazio, legge n. 75 del 21 novembre 1988;
- Abruzzo, legge n. 3 dell'8 gennaio 1982, n. 75 del 6 novembre 1984;
- Molise, legge n. 42 del 24 dicembre 2002;
- Puglia, legge n. 61 dell'8 giugno 1985;
- Basilicata, legge n. 15 del 3 maggio 1988, n. 39 del 7 novembre 1988;
- Calabria, legge n. 29 del 3 settembre 1984;
- Sicilia, legge n. 65 del 27 settembre 1995, n. 17 del 6 aprile 1996;
- Sardegna, legge n. 30 del 17 dicembre 1985.

8. I VINCOLI ALLO SVILUPPO DELL'APICOLTURA ITALIANA.

Lo sviluppo dell'apicoltura italiana è rallentato o frenato da una serie di vincoli, alcuni dei quali sono di rilevanza tale da agire come fattori limitanti la crescita dell'intero settore. Un piano rivolto alla prioritaria tutela della razza di ape italiana, così come della sua salvaguardia e diffusione sul territorio ai fini della conservazione degli ambienti naturali, degli ecosistemi e dell'agricoltura, ma anche allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni produttive dell'apicoltura italiana deve tenere conto di carenze strutturali generalizzate e delle caratteristiche del comparto che presenta forti fattori di criticità e ritardo.

8.1. PROBLEMI SANITARI.

La problematica relative agli aspetti sanitari è attualmente uno dei principali fattori limitanti del settore apistico, e può sintetizzarsi nei seguenti punti:

- crescente difficoltà nel contenimento della presenza di endemica di Varroa, a causa dall'insorgenza di fenomeni di farmacoresistenza ai prodotti chimici di sintesi e della non idoneità delle strategie a basso impatto idonee a contenere efficacemente la parassitosi;
- crescente diffusione di patologie della covata, probabilmente connesso all'indebolimento degli alveari conseguente alla varroasi;
- rinvenimento di contaminazioni del miele, della pappa reale e degli altri prodotti dell'alveare con residui di antibiotici, non autorizzati ma illegalmente e tradizionalmente utilizzati a livello internazionale per il contenimento e la «cura» delle patologie pestose, con gravi conseguenze sul mercato del miele;
- insufficiente sostegno, in termini di assistenza tecnica e di ricerca per l'individuazione di metodi innovativi di conduzione e lotta sanitaria;
- rischio di una nuova pericolosa parassitosi, l'Aethina tumida, già manifestatasi con gravissime conseguenze in altri paesi (Nord America, Australia, Nord Africa).

8.2. LIMITI INERENTI IL SETTORE PRODUTTIVO.

8.2.1. *I limiti nel funzionamento dell'associazionismo.*

Oggi, i Consorzi apistici, le Associazioni degli apicoltori, le Associazioni e Organizzazioni di produttori, le loro Federazioni e Unioni, rappresentano nell'insieme la più significativa forma di aggregazione per la difesa e salvaguardia della nostra ape italiana, per la sua specifica e indiscussa valenza economica e agricola e ambientale, ma anche per la tutela degli interessi di mercato e per la rappresentanza delle istanze degli operatori del comparto apistico.

Molte sono infatti le finalità che il settore apistico persegue con l'associazionismo: informazione e divulgazione, formazione e aggiornamento professionale, difesa sanitaria degli allevamenti, assistenza tecnica, ottimizzazione dei rapporti con gli agricoltori, tutela degli interessi della categoria di fronte alle istituzioni.

Nonostante l'evoluzione e la crescita delle organizzazioni professionali apistiche, sono tuttora molti i vincoli che ostacolano il consolidamento di forti ed efficienti strutture organizzative, riconducibili essenzialmente alla singolare composizione della categoria degli apicoltori. Esiste inoltre una disparità notevole tra Nord e Sud del Paese nella presenza delle strutture organizzative locali. Vi è quindi la necessità di azioni di sostegno e per lo sviluppo nell'associazionismo apistico.

8.2.2. *I limiti nello sviluppo tecnologico delle aziende.*

Nonostante l'apprezzabile crescita delle capacità, delle tecniche e delle dotazioni, che caratterizza gran parte del tessuto produttivo apistico nazionale, anche grazie al supporto assicurato dal Regolamento CE 1221/97 e, successivamente, dal Regolamento CE 797/04, le aziende apistiche lamentano un insufficiente sviluppo di attrezzature innovative che possano sostenere un miglioramento dell'attività sia quantitativo che qualitativo.

Inoltre sono ancora scarsamente diffuse tecniche e metodologie finalizzate ad uno sviluppo delle aziende dal punto di vista gestionale e produttivo, quali ad esempio strumenti informatici per il controllo di gestione dell'azienda apistica.

8.3. LIMITI DELL'ASSISTENZA TECNICA E LIVELLO PROFESSIONALE.

Le carenze dovute ad una inadeguata opera di assistenza tecnica riguardano soprattutto la necessità di innalzare il livello professionale degli apicoltori attraverso:

- azioni di formazione ed orientamento ai produttori;
- adeguamento delle condizioni igienico sanitarie nella lavorazione dei prodotti apistici;
- sostegno nell'adozione di corrette strategie per il controllo sanitario.

Ciò richiede, in via prioritaria, l'adozione di interventi finalizzati a formare adeguatamente tecnici di sostegno, in grado di diffondere conoscenze, aggiornamenti, informazioni fra gli apicoltori e di effettuare assistenza tecnica sia in campo che presso i laboratori di smielatura.

8.4. LIMITI DELLE CAPACITÀ PRODUTTIVE.

Le capacità produttive delle aziende apistiche risentono di limitazioni sia quantitative che qualitative, ricollegabili in primo luogo ad un progressivo impoverimento del patrimonio apistico fortemente compromesso, oltre che dalle crescenti difficoltà di lotta sanitaria (vedi 8.1), dall'uso incontrollato di fitofarmaci in agricoltura, che determinano frequenti morie e spopolamenti delle colonie, e dall'alterazione degli agrosistemi con la riduzione delle risorse mellifere.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A ciò si aggiunge l'impoverimento «genetico» delle specie autoctone e, negli ultimi anni, un'evoluzione climatica sfavorevole, che ha comportato nel 2002 il riconoscimento dello stato di calamità naturale anche per il settore apistico.

Sul piano qualitativo emerge infine il problema dei residui o dei contaminanti dei prodotti, che rischia di compromettere l'immagine del miele quale prodotto naturale e benefico.

8.5. Carenze nella differenziazione e valorizzazione del miele.

Nonostante si tratti di una delle poche produzioni non eccedentarie a livello comunitario risulta difficile incrementare la produzione e ridurre la dipendenza dall'estero, a causa di alcuni fattori naturali e sociali che ne condizionano lo sviluppo, quali i costi di produzione elevati e le quotazioni internazionali non remunerative del miele.

È comunque necessario potenziare in primo luogo il patrimonio apistico italiano, incrementandone il numero di alveari e di apicoltori. Questo soprattutto al fine di garantire un ancor più capillare servizio di impollinazione, coprire con prodotto nazionale la quota di prodotto di importazione, offrire nuove opportunità agli apicoltori che non hanno ancora raggiunto una adeguata connotazione economica e favorire l'insediamento dei giovani apicoltori. Vanno contestualmente avviate azioni di valorizzazione e promozione del prodotto nazionale, che ne consentano un migliore apprezzamento rispetto a quello di importazione, attraverso l'accesso a segmenti di mercato differenziati.

Per la tutela del consumatore tali iniziative vanno accompagnate da una costante azione di controlli di qualità.

8.6. Carenze nella valorizzazione degli altri prodotti dell'alveare.

Queste produzioni richiedono in genere livelli di specializzazione tecnica notevole rispetto al miele e vengono proposte convenientemente sul mercato solo dalle aziende apistiche di una certa ampiezza o comunque più qualificate e attrezzate. Attualmente queste produzioni sono in notevole crescita e possono offrire interessanti opportunità di differenziazione della produzione e integrazione del reddito.

Esse risentono tuttavia in misura rilevante della concorrenza esercitata dal mercato mondiale che propone, a prezzi estremamente bassi, prodotti scarsamente controllati, anche a causa della totale assenza di definiti standard qualitativi. Sono quindi indispensabili interventi organici volti allo studio e valorizzazione di questi prodotti, con la definizione di disciplinari di produzione, standard di qualità e norme di prodotto d'intesa tra le Pubbliche Amministrazioni competenti e le Organizzazioni nazionali degli Apicoltori e l'Istituto Nazionale della ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione, al fine di elaborare aggiornate tabelle sui valori nutrizionali.

8.7. Limiti della ricerca e della sperimentazione.

Sotto l'aspetto tecnico-scientifico l'apicoltura risente negativamente di una «crisi d'identità», derivante dall'essere spesso considerata un'attività zootecnica, in quanto le tecniche e i problemi connessi all'allevamento, compresi i metodi di prevenzione e cura delle patologie, portano a considerarla tale.

Tuttavia in un contesto zootecnico la posizione dell'apicoltura non può che risultare penalizzata dall'evidente squilibrio rispetto alle altre filiere di un settore che, d'altra parte, non è idoneo a valorizzarne le sue precipue caratteristiche di attività indispensabile per l'agricoltura e per la protezione degli agroecosistemi.

Di fatto, sia nelle principali Università che nell'ambito degli Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria già afferenti al MiPAF, la disciplina dell'apicoltura è giustamente collocata in un contesto di entomologia agraria, protezione delle piante e tutela dell'ambiente.

Da questa particolare situazione di dicotomia potrebbe derivare un sovrapporsi di figure e una certa confusione di ruoli fra ricercatori e tecnici che, sotto i diversi aspetti, si occupano di apicoltura e, malgrado gli sforzi fatti e i risultati effettivamente conseguiti sul piano del coordinamento dei programmi realizzati dagli istituti di ricerca, la mancanza di un'organica e sistematica strutturazione, va inevitabilmente a detrimento di una corretta crescita del settore.

In tal senso, la recente collocazione in seno al CRA, degli Istituti di ricerca impegnati in ambito apistico, potrà rappresentare un primo passo verso la razionalizzazione delle attività di ricerca in apicoltura e verso il raggiungimento di obiettivi di efficienza e di efficacia della spesa pubblica, in accordo con la domanda di ricerca espressa dalle Organizzazione Nazionali degli Apicoltori, nonché dalle regioni attraverso la Rete interregionale della ricerca agraria.

Occorre considerare anche che la situazione dell'attività di ricerca nel settore apistico e di individuazione delle relative priorità si presenta estremamente frastagliata. In ambito regionale infatti tali attività vengono finanziate, oltre che con i fondi derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) 797/2004, anche con risorse proprie.

Al fine quindi di assicurare efficienza e efficacia delle risorse finanziarie recate dalla legge n. 313/2004, risulta pertanto opportuno il coinvolgimento delle regioni, attraverso la Rete interregionale della ricerca agraria, nell'individuazione delle priorità e nella valutazione delle proposte progettuali.

9. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

9.1. Obiettivo generale.

Obiettivo generale del Piano, così come previsto dall'art. 5 della legge 313/04, è quello di mantenere e sviluppare il settore dell'apicoltura per i vantaggi che da essa da ne derivano all'agricoltura, all'ambiente e alla società, assicurando la redditività e la competitività del settore medesimo.

9.2. Linee programmatiche.

La legge n. 313/2004 all'art. 5 ha individuato le seguenti materie (linee programmatiche) cui attenersi per la redazione del documento di indirizzo e coordinamento del settore da condividere, previa concertazione con le organizzazioni nazionali dalla stessa legge richiamate, con le regioni e province autonome:

a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e dei processi di tracciabilità (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228): favorire la conoscenza della apicoltura e l'apprezzamento dei suoi prodotti, proponendo anche quale elemento di scelta del consumatore criteri qualitativi e di diversa origine botanica e territoriale dei prodotti apistici;

b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva comunitaria 2001/110/CEE;

c) valorizzazione del miele (Reg. 2081/92, Reg. 2082/92 e Reg. 2092/91): favorire richiesta, riconoscimento ed affermazione sul mercato di denominazioni protette e ai sensi reg. CEE 2081/92 - 2082/92 per le migliori qualità dei mieli e pappa reale nazionali;

d) sostegno alle forme associative di livello nazionale e promozione della stipula di accordi professionali: sostenere l'associazionismo, la specifica azione di assistenza tecnica e formazione attraverso programmi nazionali;

e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica: valorizzazione delle produzioni minori per una differenziazione dell'attività e incremento del reddito dell'impresa apistica, monitorare evoluzione quadro sanitario nazionale degli allevamenti apistici, individuazione e divulgazione indicazioni operative di lotta sanitaria per difesa del patrimonio apistico nazionale, sostenere iniziative regionali riproduzione e diffusione api regine con patrimonio genetico selezionato secondo le priorità specifiche volute, favorire la divulgazione di conoscenze finalizzate alla razionalizzazione e ammodernamento del sistema produttivo;

f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari: eliminare o quantomeno ridurre e contenere l'impatto dell'utilizzo di prodotti fitosanitari per l'apicoltura;

h) individuazione di limiti e divieti di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

i) incentivazione della pratica dell'impollinazione attraverso le api: diffondere e sostenere la pratica dell'impollinazione attraverso le api, presso apicoltori e agricoltori

j) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo: favorire la razionalizzazione e adeguamento igienico sanitario dell'apicoltura produttiva, ottenere il reintegro, il ripopolamento e l'incremento degli allevamenti apistici nazionali con materiale genetico selezionato;

k) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere in funzione della biodiversità;

l) determinazione degli interventi economici di risanamento e controllo per la lotta contro la varroasi e la altre patologie dell'alveare;

m) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;

n) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico: favorire il ricambio generazionale e la crescita del numero e delle capacità degli imprenditori apistici;

o) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;

p) salvaguardia e selezione in purezza di *Apis mellifera ligustica* e *Apis mellifera sicula* e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica.

È necessario, inoltre, prevedere una specifica linea di servizi a supporto delle predette linee programmatiche anche questa concertata con le Organizzazioni nazionali aggiornamento.

10. LE AZIONI.

In relazione a quanto esposto circa i limiti del settore e gli obiettivi del programma, tenendo conto delle materie individuate all'art 5 della legge quadro n. 313/2004 (linee programmatiche), si riportano le azioni da realizzare.

10.1. PROMOZIONE E TUTELA DEI PRODOTTI APISTICI ITALIANI E DEI PROCESSI DI TRACCIABILITÀ (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).

Per la promozione e tutela dei prodotti apistici italiani è necessario mettere in atto una specifica campagna di educazione alimentare e valorizzazione del prodotto italiano (diffusione delle informazioni su caratteristiche del prodotto, differenziazione delle produzioni, valore nutrizionale, ecc.).

È, inoltre, indispensabile avviare una campagna informativa di base, da attuarsi d'intesa con il MIPAF, con il Ministero della pubblica istruzione, e con il coinvolgimento di tutte le Organizzazioni e le Istituzioni interessate di educazione alimentare e valorizzazione del prodotto italiano (diffusione delle informazioni su caratteristiche del prodotto differenziazione delle produzioni, valore nutrizionale, ecc.).

Anche per il settore apistico, come per tutto il comparto agroalimentare, si rende necessaria l'applicazione delle norme sulla tracciabilità dei prodotti al fine di certificarne la provenienza, valorizzarli e tutelare il consumatore da possibili frodi.

A questo fine sarà necessario definire le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità in maniera da favorire la massima adesione al sistema volontario stesso, definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione e definendo un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità.

La tracciabilità del prodotto deve essere garantita innanzitutto attraverso azioni di controllo a tutti i livelli della filiera produttiva, che assicuri regolarità e trasparenza di tutti i passaggi dal campo al consumatore finale.

Gli operatori possono organizzare un proprio sistema di qualità e dare dimostrazione ai consumatori della capacità organizzative e funzionali per soddisfare le loro esigenze. In tal senso possono essere utilizzati marchi consortili. L'utilizzo di detti marchi è garantito da certificazioni volontarie (ad es. ISO) regolarmente attestate da organismi terzi accreditati.

10.2. TUTELA DEL MIELE ITALIANO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2001/110/CEE.

La direttiva comunitaria 2001/110/CEE e il decreto italiano di recepimento, decreto-legge 21 maggio 2004 n. 179, prevedono una serie di parametri di composizione e qualità del miele ai fini di una corretta commercializzazione del prodotto. Il MIPAF ha recentemente pubblicato l'aggiornamento dei metodi ufficiali per le analisi del miele (decreto ministeriale del 25 luglio 2003).

Le norme prevedono anche la possibilità di impiegare denominazioni specifiche inerenti all'origine botanica e geografica del miele. A livello di ricerca sono state definiti i parametri analitici dei principali mieli uniflorali e sono altresì state studiate le caratteristiche microscopiche in funzione della zona di origine.

Per la tutela del consumatore è necessario:

- definire, quanto meno per le produzioni nazionali, le caratteristiche distintive delle diverse qualità di miele monoflora;

- intensificare i controlli del miele di importazione e nazionale presente sul mercato, sia per quanto riguarda gli aspetti qualitativi che per le eventuali denominazioni di origine botanica e geografica.

10.3. VALORIZZAZIONE DEL MIELE E DEGLI ALTRI PRODOTTI DELL'ALVEARE (Reg. 2081/92, Reg. 2082/92 e Reg. 2092/91).

Le norme internazionali definiscono un livello qualitativo di base. Per la promozione e la valorizzazione del miele italiano sulla base di un valore aggiunto che lo differenzi dal prodotto di importazione è possibile sviluppare strategie di valorizzazione che possano nel contempo tutelare i produttori e orientare i consumatori. Ciò significa differenziare varie tipologie di miele che possiedano qualche fattore di specificità, apprezzabile e riconoscibile dal consumatore, in virtù del quale possano occupare segmenti di mercato in qualche modo specializzati e più remunerativi. Per un corretto uso di tali strumenti di valorizzazione è necessario che ogni denominazione differenziata sia verificabile, certificabile e corrisponda a precisi riferimenti normativi.

I regolamenti comunitari Reg. 2081/92, Reg. 2082/92 e Reg. 2092/91 costituiscono i riferimenti normativi per tali azioni di valorizzazione.

10.3.1. *Indicazioni di origine geografica.*

Il miele è indubbiamente un prodotto molto legato al territorio e le denominazioni di origine geografica possono rappresentare un interessante strumento di valorizzazione. Un'indicazione territoriale individuale è consentita in base alle attuali normative, e il singolo produttore può farne uso senza eccessive difficoltà, ma la specifica normativa di riferimento è rappresentata dal Regolamento (CEE) n. 2081/82 relativo alla protezione delle Indicazioni geografiche e delle Denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. La norma stabilisce regole comuni per la tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche intese a valorizzare prodotti specifici, di qualità e provenienti da una zona geografica delimitata, favorendo nel contempo la diversificazione della produzione agricola nel contesto dello sviluppo rurale.

10.3.2. *Il miele da agricoltura biologica.*

Nell'opinione pubblica è in continuo aumento l'attenzione verso i rischi legati all'inquinamento dell'ambiente e dei prodotti alimentari. Questo determina da parte dei consumatori una crescente richiesta di prodotti più sicuri e crea quindi nuove opportunità di mercato che attirano l'interesse di un numero di produttori sempre maggiore. La comunità europea ha emanato, nell'agosto 1999, il regolamento CE 1804/99 sulla zootecnia biologica, che estende alle produzioni animali il regolamento n. 2092/91 relativo alle produzioni vegetali. Su tale base in Italia si è avuto un consistente sviluppo dell'apicoltura biologica ed è quindi necessario potenziare e promuovere ai diversi livelli questa attività, anche attraverso un'adeguata assistenza tecnica.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

10.4. SOSTEGNO ALLE FORME ASSOCIATIVE DI LIVELLO NAZIONALE E PROMOZIONE DELLA STIPULA DI ACCORDI PROFESSIONALI.

La grande frammentazione del settore, la polverizzazione dell'offerta nonché i vincoli attualmente esistenti allo sviluppo delle diverse forme di associazionismo comportano livelli professionali talora inadeguati, da cui derivano produzioni non sempre soddisfacenti, sia sotto il profilo della qualità (igiene, salubrità, qualità 'ambientale') che della quantità (inadeguata o non razionale utilizzazione delle risorse del territorio) e della promozione (scarso impiego di strategie di valorizzazione delle produzioni tipiche). Le piccole dimensioni rendono inoltre problematico alle aziende apistiche destreggiarsi in un sistema normativo concepito per filiere produttive più strutturate.

La creazione di organismi associativi fra gli apicoltori dovrà essere indirizzata a favorire lo sviluppo delle Associazioni e delle Organizzazioni di apicoltori su tutto il territorio nazionale, così come anche del potenziamento delle loro Federazioni e lo sviluppo delle Associazioni dei produttori e delle loro Unioni che dovranno svolgere un compito determinante a livello di formazione, razionalizzazione del sistema produttivo, gestione comune di mezzi tecnici, difesa dalle patologie ed altre attività volte al miglioramento dei risultati d'impresa.

Al fine di sostenere l'associazionismo e la cooperazione apistica e la loro azione di assistenza tecnica, quale principale strumento della crescita e della evoluzione tecnica ed economica del settore sarà necessario prevedere attraverso specifici interventi economici a favore delle iniziative, inerenti il presente programma, attuate dalle forme associate a livello nazionale in sinergia con le Associazioni operanti sul territorio.

Anche per questo settore sarà necessario, al fine di aumentarne la competitività, promuovere la stipula di accordi interprofessionali per la cessione, ritiro, stoccaggio, immissione sul mercato dei prodotti del settore apistico.

10.5. SVILUPPO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE APISTICA.

In linea con gli indirizzi del documento programmatico previsto dall'art. 5 della legge n. 313/2004, in accordo con le Organizzazioni apistiche nazionale e le indicazioni fornite dalle regioni, attraverso la Rete interregionale della ricerca agraria, i programmi di ricerca e di sperimentazione apistica riguarderanno le tematiche di interesse generale di seguito riportate, sviluppati a livello nazionale o interregionale.

10.5.1. *Valorizzazione e tutela dei prodotti apistici italiani.*

Al fine di raggiungere l'obiettivo della valorizzazione e tutela dei prodotti apistici si ritiene opportuno che vengano definiti i criteri per la caratterizzazione e il controllo delle produzioni più tipiche e di particolare rilevanza dal punto di vista produttivo ed economico, sia per il miele che per gli altri prodotti apistici (gelatina reale, propoli, cera) al fine di far conseguire maggiore competitività ai prodotti italiani. Sarà inoltre opportuno sviluppare metodiche di analisi idonee ad essere impiegate nel settore del controllo, che rappresenta un altro importante ed essenziale strumento di tutela e di valorizzazione dei prodotti. Bisognerà, inoltre, portare avanti ricerche sulle proprietà nutrizionali e terapeutiche dei diversi prodotti dell'alveare.

10.5.2. *Integrazione tra apicoltura e agricoltura e salvaguardia dell'ambiente.*

Per valutare lo stato di compromissione chimico-ambientale del territorio e le relative situazione di rischio per l'entomofauna pronuba e la biodiversità sono di primaria importanza studi sui rapporti tra mortalità di api e pesticidi che prevedano:

- monitoraggio con le api di zone agricole per evidenziare la presenza nell'ambiente delle molecole utilizzate;

- ricerche di carattere etologico per individuare eventuali effetti a medio/lungo termine da parte di nuovi agrofarmaci e/o nuove formulazioni (microincapsulati, regolatori di crescita, prodotti ad azione genotossica) che, pur senza causare episodi di mortalità acuta, provocano danni consistenti in termini di spopolamenti;

- studio dei pronubi selvatici nei vari agroecosistemi come indice di biodiversità;

- valutazione, tramite prove di laboratorio e di campo, della tossicità verso le api di prodotti fitosanitari;

- verifica della presenza di OGM nelle piante d'interesse mellifero e studio dell'impatto sulle popolazioni di imenotteri, artropodi ed altri invertebrati negli ecosistemi agricoli.

10.6. INTEGRAZIONE TRA APICOLTURA E AGRICOLTURA.

Grazie all'attività impollinatrice di specie vegetali coltivate e spontanee, all'ape mellifera è riconosciuta un'importanza primaria al fine della tutela degli equilibri degli eco-agrosistemi. Inoltre presidiando il territorio in cui sono presenti, le api forniscono informazioni significative circa lo stato di salute del territorio stesso.

La tematica del rapporto tra ape e territorio riguarda anche la necessità della salvaguardia della salute delle api rispetto alla minaccia dei trattamenti antiparassitari effettuati in agricoltura. Gli effetti degli insetticidi nei confronti delle api rappresentano un problema da lungo tempo dibattuto. L'ape muore avvelenata dai pesticidi quando questi sono diffusi nell'ambiente secondo modalità quantitativamente e qualitativamente errate e quando non sono stati sufficientemente approfonditi gli effetti sulle api delle singole molecole utilizzate.

È necessario attuare appositi programmi di formazione a livello territoriale, attraverso il coinvolgimento delle Associazioni apistiche nazionali e loro associate, per accrescere la consapevolezza degli agricoltori e indirizzarli verso tecniche produttive e strategie di difesa che tengano conto della salvaguardia del patrimonio apistico e della biodiversità.

10.7. INDICAZIONI GENERALI SUI LIMITI E DIVIETI CUI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI I TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI.

Negli ultimi anni le Associazioni degli apicoltori, hanno denunciato gravi morie di api, la cui causa è da imputare ad alcuni comportamenti non in linea con l'evoluzione della moderna agricoltura.

I prodotti chimici impiegati in agricoltura vengono immessi sul mercato a seguito di saggi tossicologici riguardanti i loro effetti verso gli organismi utili e fra questi le api. La direttiva europea che regolamenta questi aspetti è la 91/414/CEE del 15 luglio 1991 recepita in Italia con il decreto-legge n. 194 del 17 marzo 1995, successivamente modificato con un decreto ministeriale del 15 aprile 1996, in attuazione della direttiva comunitaria 96/12/CE dell'8 marzo 1996 relativa ai requisiti degli studi ecotossicologici da presentare per la valutazione di una sostanza attiva e di un prodotto fitosanitario.

In particolare per quanto concerne la tossicità verso le api, sono opportune prove in laboratorio, da condursi di concerto con le Organizzazioni Nazionali degli Apicoltori e loro Associate sul territorio, in gabbioni di allevamento (o sotto tunnel o in semi-campo) e in campo, che permettono di classificare i pesticidi secondo quattro categorie: ad alto, medio, basso e privo di rischio.

Per valutare l'impatto dei principi attivi impiegati è tuttavia necessario tenere conto anche dell'effetto sinergico nei confronti delle api di diversi prodotti.

Al fine di fornire delle indicazioni generali sui limiti e sui divieti ai quali possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee, durante il periodo di fioritura, è necessario che venga predisposto da parte degli Istituti di ricerca in collaborazione con i servizi fitosanitari delle regioni, le Unioni/Federazione di Apicoltori e le Organizzazioni professionali, un documento specifico che, tenendo conto della normativa esistente, individui le linee generali di intervento e le procedure operative da mettere in atto per limitare il più possibile i danni che i suddetti trattamenti possono provocare al patrimonio apistico, sia in termini di morie delle colonie che di residui presenti nei prodotti dell'alveare.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

10.8. INDIVIDUAZIONE DI LIMITI E DIVIETI DI COLTURE DI INTERESSE MELLIFERO DERIVANTI DA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM).

Il principale obiettivo dell'agricoltura e quindi anche dell'intero comparto apistico non può essere l'accrescimento quantitativo della produzione ma la produzione in funzione delle esigenze del mercato e delle richieste del consumatore sempre più attento alla natura, alla composizione ed alla provenienza dei prodotti agroalimentari, nonché alla loro salubrità e genuinità. È, quindi, indispensabile tutelare il diritto di scelta del consumatore di fronte alla possibilità che anche in Italia vengano introdotte colture OGM mediante una effettiva separazione delle filiere OGM da quelle non OGM.

L'immissione in commercio e l'autorizzazione al consumo sono attualmente regolate dalla Direttiva 2001/18/CE che disciplina il settore dei cosiddetti nuovi alimenti (recepita dal decreto legislativo n. 224/2003).

La Direttiva prevede l'adozione di misure per assicurare la tracciabilità dei prodotti transgenici nelle diverse fasi di produzione, trasporto, stoccaggio, trasformazione e distribuzione. Prevede, inoltre, il monitoraggio e la sorveglianza dei singoli OGM, la cui immissione in commercio potrà essere solo temporanea per un periodo di 10 anni, rinnovabili di altri 10.

L'Autorità nazionale competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che ha il compito di coordinare le attività amministrative e tecnico scientifiche relative all'attuazione delle misure in detta materia.

La recente legge 8 gennaio 2005, n. 5, riguarda la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, e reca disposizioni per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Anche per questi aspetti è necessario che le linee guida ministeriali ed i piani regionali riguardino la coesistenza, tengano conto di eventuali divieti di impiego per le colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati, nonché prevedano il monitoraggio continuo della ricerca scientifica sugli OGM. Sarà anche necessario creare una rete di laboratori accreditati per verificare la presenza di OGM nelle piante d'interesse mellifero, e sarà, altresì, indispensabile aggiornare e sviluppare nuove metodiche analitiche e procedere allo studio dell'impatto derivante dal rilascio deliberato nell'ambiente di piante geneticamente modificate sulle popolazioni di artropodi ed altri invertebrati negli ecosistemi agricoli.

10.9. INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA DELL'IMPOLLINAZIONE ATTRAVERSO LE API.

Questo settore è ancora piuttosto arretrato in Italia, contrariamente ad altri Paesi dove il servizio di impollinazione è da anni una realtà agricola sviluppata e articolata, sulla base di studi e sperimentazioni che hanno portato ad individuare per le principali colture le condizioni ottimali di fecondazione, in serra o in campo, anche facendo ricorso all'allevamento di pronubi diversi dalle api.

La nuova legge n. 313/2004, nell'accreditare l'apicoltura come attività di interesse nazionale, la riconosce come fondamentale per tutto l'ecosistema e per i riflessi che ha sulle altre attività agricole, soprattutto nei settori che necessitano dell'impollinazione naturale (ortofrutticolo, sementiero, produzione biologica).

La legge riconosce il servizio di impollinazione come attività agricola a tutti gli effetti e stabilisce anche le norme per renderlo più agevole e meno oneroso.

Sono tuttavia necessarie iniziative di formazione circa le specifiche tecniche di allevamento e conduzione degli alveari destinati a questo servizio per accrescere, presso agricoltori e apicoltori, la consapevolezza delle potenzialità economiche legate a questa attività.

È opportuno attivare un programma di sensibilizzazione del mondo agricolo sulla utilità delle api in agricoltura e sulla particolare sensibilità di questo insetto alle pratiche agronomiche correnti.

Lo scopo è quello di diffondere, tra gli operatori del settore e gli agricoltori in particolare, la consapevolezza dell'importanza dell'azione pronuba dell'ape ai fini dell'incremento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e, di conseguenza, della necessità di difendere l'ape dai trattamenti fitosanitari ed erbicidi tossici.

Tali iniziative devono essere attuate d'intesa tra il MIPAF, le regioni e le Organizzazioni Nazionali degli Apicoltori e le Organizzazioni Professionali degli Agricoltori in ambito nazionale e attraverso le loro competenti strutture periferiche.

10.10. INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA DELL'ALLEVAMENTO APISTICO E DEL NOMADISMO.

Pur in presenza di risorse finanziarie limitate è necessario prevedere delle specifiche misure di sostegno per favorire l'espansione economico-produttiva del comparto in considerazione delle caratteristiche peculiari del mercato del miele e dei prodotti apistici in Italia ed in Europa e le potenzialità quantitative e qualitative delle risorse nettarifere nazionali. Ciò è ancora più importante in considerazione della positiva tendenza, registrata negli ultimi anni in varie regioni, che vede un numero crescente di giovani avvicinarsi all'apicoltura in un'ottica di impresa e con finalità economiche. Sarà, pertanto, necessario incentivare la pratica e la diffusione dell'allevamento apistico moderno, con particolare attenzione a quello praticato con finalità economica dagli imprenditori apistici e dagli apicoltori professionisti favorendo la diffusione delle tecniche di produzione atte alla differenziazione del prodotto con particolare attenzione al nomadismo. A tal fine sono auspicabili interventi di sostegno o quantomeno indirizzi programmatici per gli interventi sul territorio (Piani apistici regionali, Piani di sviluppo rurale, strumenti previsti nei P.O.R.) che prevedano specifiche misure per questo settore ed in particolare:

1) sostegno alla modernizzazione, alla realizzazione ed adeguamento agli adempimenti igienico sanitari delle strutture destinate alla lavorazione dei prodotti apistici: sale di smielatura, locali per la lavorazione della pappa reale e del polline, laboratori di confezionamento e relative attrezzature e macchinari;

2) interventi a favore dell'insediamento di giovani apicoltori in un'ottica di «ricambio generazionale», anche prevedendo per loro maggiori meriti nella formazione di graduatorie fatte a qualsiasi titolo nell'ambito di interventi in agricoltura;

3) interventi a favore dell'acquisto di famiglie d'api per reintegrare perdite dovute a patologie, trattamenti fitosanitari agricoli e calamità e, ma anche per il necessario incremento dimensionale delle aziende;

4) incentivi a favore dell'acquisto e/o rinnovo di attrezzature e macchinari da destinare alla attività apistica e attrezzature specialistiche da destinare alla movimentazione degli alveari per lo sviluppo del nomadismo;

5) interventi per incentivare la diversificazione dell'azienda apistica per la produzione di altri derivati dell'alveare quali: pappa reale, polline, regine, propoli ecc.;

6) sostegno allo sviluppo e diffusione di strumenti informatici da destinare alla gestione dell'azienda apistica, con particolare riferimento agli aspetti gestionali e al controllo/programmazione dell'azienda;

7) sostegno per la copertura, anche attraverso la stipula di polizze collettive, dei costi per il pagamento di premi assicurativi per la copertura dei rischi agricoli e delle epizoozie nella pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004.

La pratica del nomadismo va incentivata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente, al fine di razionalizzare e di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse mellifere presenti sul territorio.

10.11. TUTELA E SVILUPPO DELLE CULTIVAR DELLE ESSENZE NETTARIFERE IN FUNZIONE DELLA BIODIVERSITÀ.

Un limite alla produttività apistica è anche rappresentato dalla scarsa conoscenza della distribuzione e disponibilità di risorse mellifere. È da verificare l'eventuale utilità di mappature delle aree nettarifere e di studi propedeutici al ripristino vegetazionale del territorio con essenze mellifere autoctone utili per la produzione e per il mantenimento della biodiversità.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Una forestazione produttiva in senso apistico del territorio e, soprattutto, delle aree demaniali la cui gestione rientra tra le competenze delle Regioni, attraverso la messa a dimora di specie floristiche di interesse specifico, potrebbe rappresentare un importante strumento per il potenziamento delle risorse nettarifere presenti sul territorio nazionale.

10.12. DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI RISANAMENTO E CONTROLLO PER LA LOTTA CONTRO LA VARROASI E LE ALTRE PATOLOGIE DELL'ALVEARE.

Le più importanti patologie dell'alveare (varroasi e peste americana) incidono negativamente sull'economia dell'azienda apistica; inoltre la maggior parte degli interventi chemioterapici per contrastare le malattie infettive e parassitarie delle api hanno generato crescenti problemi relativamente alla salubrità delle produzioni apistiche. A fronte quindi di problematiche sanitarie emergenti, sono state attivate, anche in coordinamento con altre istituzioni a livello nazionale e internazionale *(European Group for Integrated Varroa Control)*, varie linee di sperimentazione per la messa a punto di metodi di lotta basati sull'impiego di prodotti di origine naturale. Nell'ambito di questa tematica è indispensabile non solo potenziare le attività di ricerca e sperimentazione ma anche predisporre piani organici al fine di favorire l'integrazione fra le politiche di profilassi sanitaria e l'operatività di tecnici e operatori del settore apistico, con particolare riferimento alla specificità delle epizoozie apistiche, che hanno valenze e caratteristiche differenti dalle altre patologie e emergenze in ambito zootecnico.

Nell'ambito di questa tematica le ricerche e le sperimentazioni devono essere tese a:

- monitorare la diffusione delle patologie delle api sul territorio nazionale;
- valutare le strategie profilattiche basate sull'impiego di sostanze di origine naturale o a basso impatto e sui metodi preventivi;
- validare e diffondere i metodi di controllo naturale delle patologie apistiche, mediante lotta biologica, integrata e biotecnica;
- controllare i residui, nei prodotti dell'alveare, di sostanze utilizzate a scopo farmacologico;
- verificare i fenomeni di resistenza della varroa agli acaricidi;
- effettuare studi diagnostici e di caratterizzazione eziologica;
- attivare una adeguata opera di monitoraggio al fine di scongiurare l'introduzione di nuovi parassiti delle api (*Aethina tumida* e *Tropilaelaps clarae*).

A livello delle amministrazioni competenti sarà necessario emanare documenti con valore di indirizzo e chiarimento che forniscano i criteri di interpretazione utili all'applicazione delle norme di disciplina igienico-sanitaria.

10.13. POTENZIAMENTO E ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SUI PRODOTTI APISTICI DI ORIGINE EXTRACOMUNITARIA, COMUNITARIA E NAZIONALE.

Un aspetto tutt'altro che trascurabile è quello dei residui di prodotti farmacologici, riscontrati con allarmante frequenza nei prodotti dell'alveare, nazionali e di importazione: oltre all'evidente importanza di salvaguardare i principi della salubrità alimentare, è necessario porre la massima attenzione al pericolo di compromettere l'immagine del miele come alimento naturale e genuino.

Risulta quindi prioritaria l'esigenza di orientare gli operatori nazionali verso l'attuazione di attività di autocontrollo impiego di trattamenti a basso impatto, sia per quanto riguarda gli aspetti qualitativi che per le eventuali denominazioni di origine botanica e geografica, anche al fine di tutelare la salute e gli interessi dei consumatori. Tali attività dovranno essere elaborate ed attuate d'intesa con le Organizzazioni Apistiche Nazionali e loro Associate sul territorio.

È tuttavia indispensabile che i tecnici che eseguono tali controlli abbiano una elevata preparazione professionale e una forma di accreditamento che dia valore ufficiale al loro lavoro analitico e interpretativo.

La Pubblica amministrazione dovrà intensificare le politiche di controllo sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale.

10.14. INCENTIVAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E DELLA PERMANENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE APISTICO.

Le possibilità di espansione del comparto sono notevoli considerato il mercato del miele e dei prodotti apistici in Italia ed in Europa, considerate le potenzialità quantitative e qualitative delle risorse nettarifere nazionali e considerata infine la positiva tendenza, registrata negli ultimi anni in varie regioni, che vede un numero crescente di giovani avvicinarsi all'apicoltura in un'ottica di impresa e con finalità economiche.

Al fine di incentivare l'insediamento e la permanenza dei giovani in apicoltura e di favorire la crescita occupazionale nel settore sarà necessario rafforzare le politiche per l'inserimento dei giovani in apicoltura con l'introduzione di criteri di priorità nelle graduatorie di riferimento per gli investimenti ed iniziative in apicoltura.

Vanno adottati criteri di priorità per i giovani apicoltori operanti in zone montane o svantaggiate ai fini dell'erogazione di indennità compensative.

10.15. PREVISIONE DI INDENNITÀ COMPENSATIVE PER GLI APICOLTORI CHE OPERANO NELLE ZONE MONTANE O SVANTAGGIATE.

Le zone montane o svantaggiate rappresentano una realtà importante del nostro Paese e sono caratterizzate oltre che da una serie di problemi di ordine socio-economico anche da degrado ambientale dovuto soprattutto allo spopolamento dei territori.

Nei suddetti territori un ruolo importante può essere svolto dall'apicoltore per il ruolo svolto a presidio del territorio e dall'apicoltura, più in generale, non solo per la produzione in grande scala ma anche per supportare ed ottimizzare i guadagni familiari in queste aree.

Per questi motivi è necessario prevedere delle specifiche indennità compensative per gli apicoltori che operano in queste aree al fine di potenziare la loro presenza sul territorio.

In zone di particolare interesse a livello ambientale, l'esercizio dell'apicoltura, si presta, inoltre, ad essere inserita in attività di tipo culturale o didattico, per l'elevato numero di spunti offerti e per i collegamenti con molte discipline dell'ambito naturalistico. Ciò in considerazione del fatto che anche il potenziale didattico-culturale dell'apicoltura può contribuire al reddito degli operatori del settore.

Dovranno quindi essere incentivati quei progetti didattico-culturali incentrati sull'apicoltura, quali: costituzione di apiari e mielerie appositamente attrezzati per le visite, creazione di percorsi naturalistici e apistici attrezzati e promozione delle aziende agrituristiche con indirizzo apistico.

10.16. SALVAGUARDIA E SELEZIONE IN PUREZZA DI *Apis mellifera ligustica* E *Apis mellifera sicula* E INCENTIVAZIONE DELL'IMPIEGO DI API REGINE ITALIANE CON PROVENIENZA DA CENTRI DI SELEZIONE GENETICA.

L'apicoltura è un settore produttivo in cui l'Italia si caratterizza soprattutto per la componente «animale». La nostra ape *(Apis mellifera ligustica)* è apprezzata per le sue caratteristiche comportamentali oltre che produttive ed un numero significativo di regine vengono prodotte per essere esportate in tutto il mondo.

Per questi motivi è indispensabile mettere a punto programmi specifici per la salvaguardia della nostra razza e per l'incentivazione dell'impiego di tali api regine allevate e prodotte sul territorio nazionale.

10.16.1. *Tutela della razza ligustica e selezione.*

Gli attuali metodi intensivi di conduzione degli apiari, basati sulla ricerca prioritaria della produttività, comportano frequenti scambi di regine e famiglie di diversa origine e sono frequenti le importazioni incontrollate di soggetti di razza diversa, che determinano un indesiderato inquinamento genetico delle api italiane, creando un serio ostacolo ai programmi nazionali e locali di conservazione e di miglioramento della ligustica.

Questa minaccia all'integrità genetica della ligustica, oltre a creare difficoltà agli allevatori, rischia di compromettere l'immagine dell'apicoltura italiana nei confronti del mercato internazionale di regine.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La consapevolezza di questa problematica ha fatto sorgere, anche a livello normativo e istituzionale, iniziative volte alla salvaguardia della ligustica allevata sul territorio nazionale e alla sua valorizzazione mediante programmi di miglioramento genetico. Anche in apicoltura possono infatti essere applicate tecniche di selezione, per il miglioramento delle caratteristiche di produttività e di rusticità delle colonie di api.

L'inseminazione strumentale delle regine, attraverso una rigorosa selezione individuale permette di conseguire progressi genetici relativamente rapidi, e può essere utilizzata da allevatori specializzati per l'ottenimento di linee ad elevato valore genetico. Nella realtà operativa prevale tuttavia una selezione di tipo massale; questa è più facilmente applicabile, ma i risultati sono più lenti e aleatori, per l'impossibilità di controllo della linea paterna, parzialmente ovviabile con la realizzazione di stazioni di fecondazione all'interno di aree totalmente o parzialmente isolate.

In una prospettiva di tutela, tipizzazione, valorizzazione e diffusione dell'ape italiana il miglioramento genetico e la tutela della biodiversità delle popolazioni apistiche costituiscono una tematica di interesse primario.

Riguardo a tale punto sono da potenziare le seguenti attività:

- attività di selezione e miglioramento genetico in stretta connessione con gli apicoltori e gli allevatori di api diffusione delle corrette tecniche di allevamento e selezione delle api regine; iniziative di formazione professionale;

- caratterizzazione sottospecifica delle api allevate sul territorio nazionale, *A.m. ligustica*, *A.m. sicula* ed ecotipi a diffusione geografica circoscritta.

10.16.2. *L'allevamento delle api regine e la selezione*.

L'allevamento di api regine è un'attività altamente qualificata che richiede agli operatori specifiche competenze ed esperienze operative. Le caratteristiche di elevata produttività e mansuetudine dell'ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spin.) e la forte tradizione in materia rendono la produzione di regine l'unica attività del settore apistico nazionale con sbocchi verso l'esportazione, anche se oggi in misura molto minore che nel passato.

Per la difesa e il miglioramento genetico della razza *A. m. ligustica* e delle altre popolazioni autoctone allevate in Italia il MiPAF ha istituito, con decreto n. 20984 del 10 marzo 1997, l'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Regine, che ha la finalità di valorizzare e indirizzare sul piano tecnico l'attività di allevamento e selezione.

Le condizioni di isolamento geografico del nostro paese favoriscono il mantenimento in purezza di questa razza, ma altre razze e i rispettivi ibridi con la ligustica si rinvengono in Sicilia *(A. m sicula)* e nelle zone di confine con Francia e Svizzera *(A. m mellifera)* e con Austria, Svizzera e Slovenia *(A. m carnica)*.

Per gli ecotipi di particolare rilevanza a livello regionale, caratterizzabili geneticamente ed eventualmente riconosciuti e controllati dalle regioni stesse, l'Albo Nazionale prevede l'istituzione di specifiche sezioni, in modo da comprendere le peculiarità locali in un contesto generale di valorizzazione dell'ape tramite il miglioramento genetico.

11. ALTRE AZIONI.

11.1. I SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE AZIENDE APISTICHE.

Tra i servizi di assistenza tecnica alle aziende è stato finora trascurato quello riguardante gli aspetti economici dell'attività apicola. A tal fine è opportuno che venga effettuata un'azione specifica volta alla raccolta dei dati, in particolare in merito a produzioni e costi di produzione, relativi alle aziende e agli apicoltori operanti in tutto il territorio nazionale.

11.2. LE INDAGINI STATISTICHE.

Le indagini statistiche, svolte dall'Istituto per Studi e Ricerche sul Mercato Agricolo (ISMEA), hanno permesso di delineare un quadro sufficientemente indicativo dell'apicoltura italiana. Tale attività di indagine è sviluppata grazie all'attività dell'Osservatorio nazionale della produzione e del mercato del miele e delle Organizzazioni apistiche nazionali. In particolare l'Osservatorio, costituito nel 1989, si occupa: di rilevare sistematicamente e stimare l'andamento produttivo e di mercato, di sensibilizzare i produttori apistici riguardo l'importanza della qualità della produzione, di promuovere il miele presso il consumatore e di svolgere azioni di tutela e valorizzazione del miele di qualità.

11.3. TRASFERIMENTO DELLE INNOVAZIONI.

Lo sviluppo di un efficiente sistema informativo e formativo può contribuire all'ammodernamento e alla crescita del settore apistico, attraverso una maggiore preparazione degli operatori e lo sviluppo di professionalità differenziate. Tale sistema rappresenta inoltre uno strumento essenziale di collegamento tra ricerca e mondo produttivo. Tale sistema si realizzerà attraverso corsi di formazione e aggiornamento professionale, convegnistica, lavori scientifici, pubblicazione di libri e opuscoli.

12. LA FINANZA E LE PROCEDURE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

12.1. RISORSE ECONOMICHE NAZIONALI.

L'art. 11 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 recante «Disciplina dell'apicoltura» prevede che per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Al fine dell'acquisizione del preventivo parere di conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, il Ministero delle politiche agricole e forestali notifica alla Commissione europea le azioni indicate dal documento programmatico e la ripartizione tra esse delle dotazioni finanziarie, individuata nel decreto ministeriale, previsto all'art. 5, comma 2, della legge n. 313/2004.

A detti fondi potranno aggiungersi altri finanziamenti specifici stanziati da leggi nazionali e dalle Amministrazioni regionali.

12.2. FINANZIAMENTI COMUNITARI.

- fondi derivanti dall'attuazione delle azioni di cui al regolamento n. 797/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

- fondi per la valorizzazione dei prodotti DOP e IGP di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92;

- fondi derivanti dal regolamento 2092/91 inerente l'apicoltura biologica;

- eventuali altri finanziamenti previsti a livello comunitario;

- fondi derivanti dal regolamento n. 1071/2005.

12.3. LE PROCEDURE DA ATTUARE.

Al presente documento programmatico di durata triennale aggiornabile annualmente, così come previsto dalla legge n. 313/2004 devono essere allegati:

a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;

b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata.

Potranno, altresì, essere predisposti ulteriori strumenti strategici ed operativi a secondo delle priorità contingenti che si dovessero venire a determinare.

In tal senso potrebbe essere opportuno attivare dei Gruppi di lavoro, specifici per tematiche, comprendenti le Regioni, al fine di giungere alla predisposizione di documenti definitivi e concordati su argomenti di importanza strategica.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 2

Ripartizione risorse finanziaria anni 2004-2006

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Titolo	Azioni	Risorse disponibili (€ x 000) per ciascun anno
Azione 10.1 Promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e dei processi di tracciabilità.	1) Azioni di informazione e comunicazione per la valorizzazione delle produzioni apistiche, la tutela della salute dei consumatori e l'educazione alimentare, anche attraverso la realizzazione e diffusione di prodotti cartacei e/o multimediali finalizzati a favorire la conoscenza del miele e dei prodotti apistici, delle loro qualità organolettiche e nutrizionali, per aiutare il consumatore nella scelta consapevole del prodotto, e secondo criteri che facciano riferimento alla qualità del miele, alle diverse origini botaniche, alla provenienza territoriale, alle metodologie di produzione e lavorazione. 2) Attivazione sistemi volontari di rintracciabilità che comprendono analisi sui controlli di sicurezza e di qualità dei prodotti apistici. 3) Capillare campagna di prelievo e analisi dei prodotti apistici immessi in commercio finalizzata alla ricerca di residui e contaminanti.	**100** **20** **100**
Totale azione 10.1		**220**
Azione 10.3 Valorizzazione del miele.	1) Sostegno alle iniziative finalizzate al coordinamento di strategie per la promozione delle produzioni tipiche e di qualità	**80**
Totale azione 10.3		**80**
Azione 10.4 Aiuti alle forme associative di livello nazionale e promozione della stipula di accordi professionali.	1) Sostegno ai Centri di referenza per le iniziative di valenza nazionale delle associazioni degli apicoltori, delle loro federazioni e associazioni di produttori per lo sviluppo dell'assistenza tecnica agli operatori e per la progettazione, realizzazione e diffusione di pubblicazioni specializzate anche in forma telematica per il settore apistico	**500**
Totale azione 10.4		**500**

Azione 10.5 Programmi di ricerca e di sperimentazione nel settore apistico.	1) Elaborazione di idonee metodiche di analisi di controllo e la definizione, ove non presenti, di specifici manuali di corretta prassi igienica di produzione. 2) Prove comparate di efficacia sul campo di prodotti e tecniche finalizzate alla lotta contro le emergenze sanitarie. 3) Studi sul rapporto tra mortalità delle api e impiego di prodotti antiparassitari ed erbicidi, sui fenomeni di incompatibilità con gli allevamenti apistici di nuove molecole e forme di lotta fitosanitaria (anche in coordinamento con l'azione 10.7).	**120**
Totale azioni 10.5		**120**
Azione 10.7 Limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari.	1) Valutazione effetto sinergico nei confronti delle api derivante dall'impiego di prodotti antiparassitari ed erbicidi attraverso monitoraggio territoriale, fenomeni d'incompatibilità con nuove molecole e forme di lotta fitosanitaria. Individuazione delle criticità e proposta di interventi correttivi. 2) Predisposizione documento specifico su linee da mettere in atto per limitare i danni alle api dai trattamenti all'agricoltura attraverso l'elaborazione di protocolli per la conoscenza dei fenomeni e delle molecole incompatibili per la sopravvivenza delle api.	**50**
Totale azione 10.7		**50**
Azione 10.10 Incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo.	1) Ammodernamento delle sale smielature e dei locali per la lavorazione di prodotti apistici.	**900**
Totale azione 10.10		**900**
Azione 10.16 Salvaguardia e selezione in purezza di Apis mellifera ligustica e Apis mellifera sicula.	1) Tutela della razza ligustica e di altre razze e popolazioni autoctone attraverso la diffusione delle tecniche di allevamento e selezione delle api regine negli allevamenti iscritti all'albo normale allevatori che aderiscono ad uno specifico protocollo di allevamento, selezione e controllo	**60**
Totale azione 10.16		**60**
Azione 11 Varie (formazione, rilevazioni statistiche ed economiche, ecc.)	1) Rilevazione, elaborazione dei dati produttivi e di mercato con particolare riguardo sulla qualità dei mieli e degli altri prodotti dell'alveare. 2) Rilevazione costi di produzione. 3) Elaborazione e diffusione di dossier (cartacei e multimediali), attivazione di siti web finalizzati all'aggiornamento ed alla acquisizione degli strumenti tecnico-economici da parte degli operatori del settore.	**70**
Totale azione 11		**70**
Totale generale		**2000**

Le risorse per gli interventi relativi alle azioni 10.10 "Incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo", indicate nella tabella precedente, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sulla base della consistenza regionale degli alveari, nella misura a fianco di ciascuna di esse indicato:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

10.10 - Incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo

REGIONI	N° ALVEARI	€ per ciascun anno
VALLE D'AOSTA	7.263	6.034
PIEMONTE	100.677	83.645
LOMBARDIA	116.450	96.749
LIGURIA	18.190	15.113
FRIULI V.G.	24.992	20.764
BOLZANO	42.540	35.343
TRENTO	21.965	18.249
VENETO	63.839	53.039
EMILIA ROMAGNA	96.483	80.160
MARCHE	38.118	31.669
TOSCANA	89.184	74.096
UMBRIA	33.286	27.655
LAZIO	80.621	66.982
ABRUZZO	36.037	29.940
MOLISE	12.650	10.510
CAMPANIA	48.208	40.052
BASILICATA	39.791	33.059
PUGLIA	13.325	11.071
CALABRIA	38.002	31.573
SICILIA	103.004	85.578
SARDEGNA	58.641	48.720
ITALIA	1.083.266	900.000

07A01611

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 28 febbraio 2007.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Rimini al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Rimini».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 ed, in particolare, l'art. 2 comma 2, che ha determinato il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun Compartimento marittimo che non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, recante le «modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Vista la richiesta del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Rimini» ai fini del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Rimini;

Vista la nota in data 30 ottobre 2006, con la quale il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del soppresso decreto ministeriale 5 agosto 2002, al quale è stato affidato l'esame della documentazione prodotta da ciascun Consorzio, ha segnalato la completezza di quella fatta pervenire dal «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Rimini», per il rinnovo dell'affidamento per i prossimi cinque anni;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Rimini è stata già affidata, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Rimini» giusta decreto ministeriale in data 30 luglio 1997;

Considerato che al suddetto Consorzio, con sede a Rimini, in via F.lli Leurini n. 1, aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo di trentasei delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Rimini;

Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità delle risorse disponibili, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata in via sperimentale ai Consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Tenuto conto che in merito al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 12 settembre 2006 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Ravenna, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio — «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Rimini» — cui aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo di trentasei delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito ditale Compartimento.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Rimini» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto in atto.

Art. 2.

1. Il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Rimini» propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed al Capo del Compartimento marittimo di Rimini, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. Il Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Rimini, in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Rimini», così come formalizzate, sono obbligatorie anche per eventuali imprese non aderenti al Consorzio ed operanti nel Compartimento marittimo di Rimini.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, le persone incaricate dal «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Rimini» della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del Capo del Compartimento marittimo di riferimento ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 6.

1. Il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Rimini» ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio ai fini della consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Rimini, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Rimini» è tenuto ad affidare l'incarico ad un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Rimini è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di porto di Rimini, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.

Art. 8.

1. Le Associazioni nazionali di categoria che hanno promosso unitariamente il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Rimini, sono tenute a segnalare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura tutti i casi di irregolare funzionamento del Consorzio o mancato raggiungimento degli obiettivi per l'eventuale revoca dell'affidamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2007

Il direttore generale: ABATE

07A02247

DECRETO 2 marzo 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/0l), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 21 ottobre 2006 al 22 ottobre 2006 nella provincia di Salerno;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Salerno: piogge alluvionali dal 21 ottobre 2006 al 22 ottobre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Campagna, Colliano, Contursi Terme, Montecorvino Pugliano, Olevano Sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Postiglione, San Gregorio Magno, Serre, Sicignano degli Alburni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2007

Il Ministro: De Castro

07A02150

DECRETO 2 marzo 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Liguria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Liguria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 14 settembre 2006 al 15 settembre 2006 nella provincia di Imperia;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Liguria subordinando l'erogazione degli aiuti per le produzioni e le strutture aziendali alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Imperia: piogge alluvionali dal 14 settembre 2006 al 15 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Bordighera, Vallecrosia.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2007

Il Ministro: De Castro

07A02151

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica - Attuazione 1° stralcio funzionale della tratta Rimini FS-Riccione FS. (Deliberazione n. 159/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e poi trasfuso nella parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, che hanno attribuito la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, e recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 1, include la voce «Costa romagnola metropolitana» per un importo complessivo di 2,582 milioni di euro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Emilia-Romagna, tra le «Metropolitane», include il «Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola Ravenna-Rimini-Cattolica»;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 86, (*Gazzetta Ufficiale* n. 109/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS», individuando nell'Agenzia TRAM il soggetto aggiudicatore;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2006), con la quale questo Comitato ha assegnato programmaticamente all'intervento in questione un finanziamento, in termini di volume di investimento, di euro 42.856.861, imputando l'onere relativo sul 3° limite d'impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2004;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS», prendendo atto che l'opera verrà realizzata mediante appalto integrato ed assegnando il suddetto finanziamento di euro 42.856.861 in via definitiva;

Visto, in particolare, il punto 3.5 della delibera da ultimo citata secondo il quale la consegna delle attività e dei lavori dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, pubblicazione avvenuta in data 4 novembre 2006;

Vista la relazione istruttoria trasmessa con nota 21 dicembre 2006, n. 520, e con la quale il Ministero delle infrastrutture — in accoglimento di richiesta del soggetto aggiudicatore, la cui denominazione è stata nel frattempo modificata in «Agenzia Mobilità Provincia di Rimini» — propone di sostituire il predetto punto 3.5 della delibera n. 93/2006, sottolineando come, vertendosi in tema di appalto integrato, quest'ultimo presupponga l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera e rilevando come il soggetto aggiudicatore intenda avvalersi della facoltà di procedere alla pubblicazione, entro il corrente anno, dell'avviso di preinformazione previsto dal menzionato decreto legislativo n. 163/2006, che ha recepito le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e come tale pubblicazione rappresenti il primo atto di indizione della gara che, secondo detto Ministero, dovrebbe concludersi entro il 2007;

Rilevato che il termine di cui al richiamato punto 3.5 della delibera n. 93/2006 era da considerare riferito alla formale consegna del complesso delle attività oggetto dell'appalto e non già anche al materiale avvio della fase realizzativa dell'opera, stante i tempi necessari per l'effettuazione della progettazione esecutiva;

Rilevato che il menzionato decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce le scansioni procedurali per pervenire

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

alla suddetta fase di realizzazione delle opere, fissando termini puntuali solo per alcune di dette scansioni ed in particolare per la presentazione delle offerte;

Ritenuto di condividere la proposta del Ministero istruttore, tenuto conto che la decisione del soggetto aggiudicatore di pubblicare l'avviso di preinformazione ed i tempi occorrenti per espletare i successivi adempimenti previsti dal più volte menzionato decreto legislativo n. 163/2006 non consentono il rispetto del termine stabilito al punto 3.5 della delibera n. 93/2006;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Il punto 3.5 della delibera di questo Comitato n. 93/2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 4 novembre 2006, è così sostituito: «L'affidamento delle attività, ivi compresa la consegna delle aree soggette ad esproprio, dovrà comunque avvenire entro l'anno 2007.».

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 265

07A02217

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Revoca del contratto di programma del consorzio progetto agricoltura. (Deliberazione n. 168/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi, a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento della Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87.3. *a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione medesima considera compatibile con il mercato comune la programmazione negoziata nel settore agricolo;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992, approvato con decreto

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modifiche;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994) riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998 che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata ai settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 54 (*Gazzetta Ufficiale* n. 36/2003), con la quale è stata approvata la proposta di contratto di programma presentata dal Consorzio progetto agricoltura, per la realizzazione di investimenti nel settore ortofrutticolo, da realizzarsi nei comprensori delle province di Ragusa e di Catania, area Obiettivo 1, per un importo complessivo pari a 9.515.718 euro, con un onere a carico della finanza pubblica pari a 3.806.287 euro, di cui 2.664.401 a carico dello Stato e i restanti 1.141.886 euro a carico della regione Siciliana;

Viste le note n. 008212 del 7 agosto 2006 e n. 0015340 del 16 novembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico con le quali è stata formulata la richiesta di revoca delle agevolazioni relative al succitato contratto di programma;

Considerato che il termine di ultimazione degli investimenti previsto dalla succitata delibera n. 54/2002 era fissato al 31 dicembre 2003 e che, alla data di presentazione della richiesta di revoca, il contratto non è stato stipulato;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Sono revocate le agevolazioni finanziarie pari a 3.806.287 euro, di cui 2.664.401 a carico dello Stato e i restanti 1.141.886 euro a carico della regione Siciliana, relative al contratto di programma approvato con la citata delibera n. 54/2002 tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio Progetto Agricoltura per la realizzazione di investimenti nel settore ortofrutticolo, da realizzarsi nei comprensori delle province di Ragusa e di Catania.

2. È revocata l'assegnazione della somma di 2.664.401 euro a carico dello Stato, effettuata con la citata delibera n. 54/2002.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 274

07A02218

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Revoca del contratto di programma della società Biofata S.p.a.. (Deliberazione n. 171/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare l'art. 27, che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28/2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994) riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998 che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata ai settori dell'agricoltura e della pesca;

Viste le proprie delibere 28 marzo 2002, n. 33 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285/2002) e 13 novembre 2003, n. 104 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113/2004), con le quali è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Biofata S.p.A., per la realizzazione e l'esercizio di un progetto integrato agroindustriale da realizzare nell'area ex Sir del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), area obiettivo 1, con investimenti pari a 76.259.500 euro e agevolazioni pari a 34.508.910 euro, interamente a carico dello Stato;

Viste la note n. 76 del 6 aprile 2006 e n. 0015342 del 16 novembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con le quali è formulata la richiesta di revoca delle agevolazioni relative al succitato contratto di programma;

Considerato che il termine di ultimazione degli investimenti previsto dalla succitata delibera n. 104/2003 era fissato al 31 dicembre 2005 e che, come riportato nella citata nota n. 76/2006 alla data di presentazione della richiesta di revoca, «gli investimenti non risultano essere stati avviati»;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Sono revocate le agevolazioni finanziarie pari a 34.508.910 euro, interamente a carico dello Stato, relative al contratto di programma approvato con le citate delibere n. 33/2002 e n. 104/2003 tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la società Biofata S.p.A. per la realizzazione e l'esercizio di un progetto integrato agroindustriale da realizzare nell'area ex Sir del comune di Lamezia Terme (Catanzaro).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. È revocata l'assegnazione della somma di 34.058.910 euro a carico dello Stato, effettuata con la citata delibera n. 104/2003.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 275

07A02219

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Chiavari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Chiavari il 9 febbraio 2007 dalle ore 11,30 alle ore 13.

Motivazioni.

L'Ufficio di Chiavari ha comunicato la chiusura al pubblico a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad assemblea indetta dalle OO.SS.:

nota n. 5219 del 12 febbraio 2007 - chiusura al pubblico il 9 febbraio 2007 dalle ore 11,30 alle ore 13.

Il Garante del contribuente, con nota n. 4812 del 23 febbraio 2007, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenfi normativi:

a) attribuzioni dei direttori regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66), e successive modifiche ed integrazioni;

decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera 292 del comitato di gestione del 20 gennaio 2006 - prot. n. 11618;

b) organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003;

c) classificazione delle posizioni dirigenziali:

Contratto collettivo nazionale area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2002-2005 e bienni economici 2002/2003 e 2004/2005;

d) accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Genova, 26 febbraio 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A02353

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Paola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente prowedimento,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Paola nella giornata del 14 febbraio 2007.

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a causa del temporale abbattutosi sulla città di Paola nella notte del 13 febbraio, i locali dell'Ufficio sono rimasti allagati, con conseguente impossibilità ad espletare il giorno dopo la normale attività lavorativa. Pertanto, l'Ufficio è rimasto chiuso al pubblico durante la giornata del 14 febbraio 2007 al fine di effettuare la verifica dell'impianto elettrico e consentire il ripristino del server e dei personal computer.

Dell'avvenuta chiusura l'Ufficio di Paola ha informato il Garante del contribuente della Calabria, il quale il 23 febbraio 2007 ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi:

a) attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 2 marzo 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A02258

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2007.

Modifiche alla determinazione 4 gennaio 2007, recante: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini, in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle note CUF), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica delle note 4, 13, 65, 74 e 78, di cui alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», in virtù di integrazioni da apportare alle note 4 e 6; di revisione formale relativamente alla nota 13; nonché dei recenti provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio di nuove specialità medicinali, con indicazioni terapeutiche identiche a quelle di alcune specialità medicinali sottoposte alle note AIFA, per le note 74 e 78;

Vista la determinazione 22 luglio 2005: «Riclassificazione del medicinale Luveris (lutropina alfa), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2005 - serie generale;

Visto il comunicato di rettifica alla determinazione n. 110 del 9 novembre 2006, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Ganfort (bimatropost timololo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2006 - serie generale;

Visto l'estratto della determinazione n. 346 del 5 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2006 - serie generale, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Combigen (brimonidina timololo);

Vista la determinazione 15 novembre 2006: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano Duotrav (travoprost timololo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea» (determinazione/C n. 1112/06), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2006 - serie generale;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica, nella seduta del 13 febbraio 2007;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo delle note 4, 13, 65, 74 e 78, di cui all'allegato 2 della determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci».

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, 23 febbraio 2007

Il direttore generale: MARTINI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

Nota 4

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- gabapentin - pregabalin - duloxetina	*La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti con dolore grave e persistente dovuto a:* - nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente e topograficamente ad infezione da herpes zoster - neuropatia associata a malattia neoplastica documentata dal quadro clinico o strumentale *gabapentin, pregabalin* - neuropatia diabetica documentata dal quadro clinico e strumentale *duloxetina, gabapentin, pregabalin* L'impiego di questi farmaci non è assoggettato a nota limitativa ed è a carico del SSN per le seguenti restanti indicazioni autorizzate: trattamento della depressione per duloxetina e della epilessia per gabapentin e pregabalin.

Background

Il dolore neuropatico (o neurogeno) viene definito dall'International Asssociation for the Study of Pain (IASP) come "dolore associato a lesione primaria o disfunzione del sistema nervoso". Tale sindrome è stata progressivamente identificata a partire da denominatori comuni essenzialmente clinici, rappresentati sia dalla modalità di presentazione dei sintomi (coesistenza di disturbi di sensibilità, assenza di stimolazione nocicettiva), sia dalla durata (la cronicità del dolore neuropatico è legata a persistenza per settimane, mesi o anni), sia dalla risposta ai trattamenti farmacologici (scarsa agli oppioidi ed anti-infiammatori non sterodei; significativa ai farmaci anticonvulsivanti, antidepressivi e antiaritmici). Le condizioni cliniche responsabili del dolore neuropatico sono identificabili in molteplici quadri morbosi associabili sia a compromissione del sistema nervoso centrale che periferico.
La valutazione dell'effetto dei farmaci sul dolore è basata sull'impiego di scale analogiche o numeriche strutturate per quantificarne l'entità o la ricaduta su altri aspetti più generali del quadro clinico (ad es. la qualità di vita).

Evidenze disponibili

Nessuno dei farmaci attualmente impiegati nella terapia del dolore neuropatico è in grado di agire sulle cause del dolore stesso. L'approccio terapeutico alla sintomatologia algica è dunque solo sintomatico e non causale. La relazione tra eziologia, patogenesi e sintomi del dolore neuropatico è complessa: in pazienti diversi lo stesso sintomo può essere provocato da meccanismi diversi, e nello stesso paziente il dolore può essere causato da più meccanismi contemporaneamente, soggetti a variazioni nel tempo. La scelta del farmaco in una specifica situazione morbosa deve quindi essere fatta privilegiando gli agenti la cui efficacia è stata dimostrata nell'ambito di sperimentazioni cliniche controllate.

Particolari avvertenze

La duloxetina è autorizzata soltanto per il trattamento della neuropatia diabetica negli adulti, mentre gabapentin e pregabalin hanno indicazioni meno selettive (dolore neuropatico in generale). Nonostante ciò le condizioni cliniche più studiate per questi due ultimi principi attivi sono quelle riportate nella presente nota. L'impiego di questi farmaci per le restanti indicazioni autorizzate (trattamento della depressione per la duloxetina e della epilessia per gabapentin e pregabalin) non è assoggettato a nota limitativa.

Bibliografia

1. Bone M, Critchley P, Buggy DJ. Gabapentin postamputation phantom limb pain: A randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over study. *Reg Anesth Pain Med* 2002;27:481-486.

2. Caraceni A, Zecca E, Bonezzi C, Arcuri E, Yaya Tur R, Maltoni M, Visentin M, Gorni G, Martini C, Tirelli W, Barbieri M, De Conno F. Gabapentin for neuropathic cancer pain: a randomized controlled trial from the Gabapentin Cancer Pain Study Group. *J Clin Oncol* 2004; 22:2909-17
3. Dworkin RH, Backonja M, Rowbotham MC, et al. Advances in neuropathic pain. Diagnosis, mechanisms, and treatment recommendations. *Arch Neurol* 2003;60:1524-1534.
4. Dworkin RH, Corbin AE, Young Jr JP, et al. Pregabalin for the treatment of postherpetic neuralgia. *Neurology* 2003;60:1274–83.
5. Freynhagen R., Krzysztof Strojekb, Teresa Griesinge, Ed Whalene, Michael Balkenohl. Efficacy of pregabalin in neuropathic pain evaluated in a 12-week, randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled trial of flexible- and fixed-dose regimens. *Pain* 2005;115:254–263
6. Gilron, I. et al. Morphine, gabapentin, or their combination for neuropathic pain. *N Engl J Med* 2005;352:1324–1334.
7. Goldstein DJ, Lu Y, Detke MJ, Lee TC, Iyengar S. Duloxetine vs. placebo in patients with painful diabetic neuropathy. *Pain* 2005;116:109-18.
8. Hahn K, Arendt G, Braun JS, von Giesen HJ, Husstedt IW, Maschke M, Straube E, Schielke E.A placebo controlled trial of gabapentin for painful HIV-associated sensory neuropathies. *J Neurol* 2004;251:1260-1266.
9. Harden R.N., Chronic Neuropathic Pain. Mechanisms, Diagnosis, and Treatment. *The Neurologist* 2005;11:111-22.
10. Lesser, H. et al. Pregabalin relieves symptoms of painful diabetic neuropathy: a randomized controlled trial. *Neurology* 2004;63: 2104–2110.
11. Levendoglu F, Ogun CO, Ozerbil O, Ogun TC, Ugurlu H. Gabapentin is a first line drug for the treatment of neuropathic pain in spinal cord injury. *Spine* 2004;29:743-751.
12. Morello CM, Leckband SG, Stoner CP, Moorhouse DF, Sahagian GA. Randomized double-blind study comparing the efficacy of gabapentin with amitriptyline on diabetic peripheral neuropathy pain. *Arch Intern Med* 1999 159:1931-1937.
13. Raskin J, Pritchett YL, Wang F, D'Souza DN, Waninger AL, Iyengar S, Wernicke JF. A double-blind, randomized multicenter trial comparing duloxetine with placebo in the management of diabetic peripheral neuropathic pain. *Pain Med*. 2005;5:346-56.
14. Rice AS, Maton S. Postherpetic Neuralgia Study Group. Gabapentin in postherpetic neuralgia: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Pain* 2001;94:215–24.
15. Richter, R. W. et al. Relief of painful diabetic peripheral neuropathy with pregabalin: a randomized, placebocontrolled trial. *J. Pain* 2005;6:253–260.
16. Rosenstock J, Tuchman M, LaMoreaux L, Sharma U. Pregabalin for the treatment of painful diabetic peripheral neuropathy: a double-blind, placebo controlled trial. *Pain* 2004;110:628-638
17. Rowbotham M, Harden N, Stacey B, Bernstein P, Magnus-Miller L. Gabapentin for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomized controlled trial. *JAMA* 1998; 80:1837–42.
18. Sabatowski, R. et al. Pregabalin reduces pain and improves sleep and mood disturbances in patients with post-herpetic neuralgia: results of a randomised, placebo controlled clinical trial. *Pain* 2004;109: 26–35.
19. Serpell MG, for the Neuropathic Pare Study Group. Gabapentin in neuropathic pain syndromes: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Pain*, 2002;99:557-566.
20. Simpson DA.Gabapentin and venlafaxine for the treatment of painful diabetic neuropathy. *J Clin Neuromusc disease* 2001;3:53-62.
21. Woolf CJ, Mannion RJ. Neuropathic pain: aetiology symtpoms, mechanisms, and management. *Lancet* 1999;353:1959-64

Data aggiornamento *novembre 2006* Prossimo aggiornamento previsto *giugno 2007*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nota 13

Ipolipemizzanti: Fibrati: - bezafibrato - fenofibrato - gemfibrozil Statine: - atorvastatina - fluvastatina - lovastatina - pravastatina - rosuvastatina - simvastatina - simvastatina + ezetimibe Altri: - omega 3 etilesteri	*La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:* - dislipidemie familiari *bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil* *atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina + ezetimibe* *omega 3 etilesteri* - ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta: ▪ in soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore (rischio a 10 anni ≥ 20% in base alle Carte di Rischio del Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità) (prevenzione primaria) ▪ in soggetti con coronaropatia documentata o pregresso ictus o arteriopatia obliterante periferica o pregresso infarto o diabete (prevenzione secondaria) *atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina + ezetimibe* - ipertrigliceridemia non corretta dalla sola dieta e da altre misure farmacologiche: ▪ in soggetti con pregresso infarto del miocardio (prevenzione secondaria) *omega 3 etilesteri* - iperlipidemie non corrette dalla sola dieta: ▪ indotte da farmaci (immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi) ▪ in pazienti con insufficienza renale cronica *atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina + ezetimibe* *bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil* *omega 3 etilesteri*

Background

La corretta alimentazione rappresenta, assieme all'aumento dell'attività fisica ed alla sospensione del fumo, il primo provvedimento da attuare nel controllo del rischio cardiovascolare. Solo dopo tre mesi di dieta adeguatamente proposta al paziente ed eseguita in modo corretto, dopo aver escluso le cause di dislipidemia familiare o dovute ad altre patologie (ad esempio l'ipotiroidismo oppure patologie HIV correlate) si può valutare il Rischio Cardiovascolare Globale Assoluto (RCGA) e, se superiore al 20% a 10 anni, iniziare una terapia ipolipemizzante. Le correzioni delle abitudini alimentari, l'aumento dell'attività fisica insieme con la sospensione del fumo devono essere significativi, permanenti e mantenuti anche quando viene iniziata la terapia farmacologica.
L'ultima revisione della nota 13 è stata caratterizzata dall'introduzione delle carte di rischio italiane prodotte dall'Istituto Superiore di Sanità all'interno del Progetto Cuore (www.cuore.iss.it). Nelle carte di rischio italiane si fa riferimento al RCGA stimato a 10 anni sia per gli uomini che per le donne per eventi fatali e non fatali riferibili a malattia cardiovascolare maggiore (in particolare infarto del miocardio sicuro e possibile, morte coronarica, morte improvvisa, ictus e interventi di rivascolarizzazione). A questo proposito è importante ricordare che il calcolo del RCGA per la rimborsabilità delle statine in prevenzione primaria si è basato fino al 2004 su differenti carte di rischio sviluppate su popolazioni statunitensi, carte che tendevano a sovrastimare il RCGA nella nostra popolazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dislipidemie familiari

Le dislipidemie familiari sono malattie su base genetica a carattere autosomico (recessivo, dominante o co-dominante a seconda della malattia) caratterizzate da elevati livelli di alcune frazioni lipidiche del sangue e da una grave e precoce insorgenza di malattia coronarica. Le dislipidemie sono state finora distinte secondo la classificazione di Frederickson, basata sull'individuazione delle frazioni lipoproteiche aumentate. Questa classificazione è stata superata da una genotipica.
Ad oggi non sono presenti criteri internazionali consolidati per la diagnosi molecolare di alcune delle forme familiari, pertanto vengono utilizzati algoritmi diagnostici che si basano sulla combinazione di criteri biochimici, clinici ed anamnestici.
Tra le forme familiari quelle che più frequentemente si associano a cardiopatia ischemica prematura sono l'ipercolesterolemia familiare, l'iperlipidemia familiare combinata e la disbetalipoproteinemia.

Ipercolesterolemia familiare monogenica (prevalenza 1:500)
Malattia genetica in genere dovuta a mutazioni del gene che codifica il recettore delle LDL.
Per la diagnosi di queste forme, le metodiche di biologia molecolare sono specifiche intorno all'80%, per cui ai fini diagnostici esiste consenso internazionale sull'utilizzo di criteri biochimici, clinici ed anamnestici
I cardini di questi criteri, sostanzialmente condivisi da tutti gli algoritmi diagnostici proposti, includono:

- *Colesterolemia LDL superiore a 200 mg/dl*

  più
- *Trasmissione verticale della malattia, documentata dalla presenza di tale alterazione biochimica nei familiari del probando*

(in questo caso l'indagine biomolecolare praticamente sempre conferma la diagnosi)

In assenza di informazioni sul profilo lipidico dei familiari il sospetto è molto forte se insieme alla colesterolemia LDL superiore a 200 mg/dl ci sono:

- *Presenza di xantomatosi tendinea nel brobando*

  oppure
- *un'anamnesi positiva nei familiari di I grado per cardiopatia ischemica precoce (prima dei 55 anni negli uomini, prima dei 60 nelle donne) o anche se presente grave ipercolesterolemia in bambini prepuberi*

Iperlipidemia combinata familiare (prevalenza 1:100)
Espressione fenotipica collegata a molte variazioni genetiche (nello studio EUFAM se ne sono contate per 27 geni) con meccanismi fisiopatologici legati al metabolismo delle VLDL.
Eziologia non è stata ancora chiarita e i criteri diagnostici sui quali è presente un consenso sono:

- *Colesterolemia LDL superiore a 160 mg/dl e/o trigliceridemia superiore a 200 mg/dl*

  più
- *Documentazione nella stessa famiglia (I grado) di più casi di ipercolesterolemia e/o ipertrigliceridemia (fenotipi multipli)*

  Oppure in assenza di documentazione sui familiari, la dislipidemia è *fortemente* sospetta in presenza anamnestica o clinica o strumentale di *arteriosclerosi precoce*.

E' indispensabile per la validità della diagnosi di i*perlipidemia combinata familiare:*

- *Escludere le famiglie in cui siano presenti unicamente ipercolesterolemia o ipertrigliceridemia*
- *Escludere tutte le forme di iperlipidemie secondarie (da malattie endocrine, epato-biliari, renali, da farmaci)*

Disbetalipoproteinemia familiare
Patologia molto rara che si manifesta nei soggetti portatori dell'isoforma apoE2 in modo omozigote <1:10.000.
I criteri diagnostici includono:

- *Valori di colesterolemia e trigliceridemia intorno ai 400 mg/dl per entrambi*

  più

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- *Presenza di banda larga (broad β alla elettroforesi)*

La presenza di uno di questi fattori aumenta la validità della diagnosi:
- *xantomi tuberosi,*
- *xantomi striati palmari (strie giallastre nelle pieghe interdigitali o sulla superficie palmare delle mani, da considerare molto specifici).*

Avvertenza
I centri specialisti, già identificati per le certificazioni, per le iperlipidemie possono fungere da supporto per la decisione diagnostica e per la soluzione di eventuali quesiti terapeutici.

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta

Nelle malattie cardiovascolari non è individuabile una causa unica. Sono noti diversi fattori che aumentano nella persona il rischio di sviluppare la malattia e predispongono l'organismo ad ammalarsi. I più importanti sono: abitudine al fumo di sigaretta, diabete, valori elevati della colesterolemia, valori elevati della pressione arteriosa, età e sesso e, inoltre, la scarsa attività fisica, l'obesità e la familiarità alla malattia.
L'entità del rischio che ogni persona ha di sviluppare la malattia dipende dalla combinazione dei fattori di rischio o meglio dalla combinazione dei loro livelli; il fattore più importante è l'età, pertanto il rischio aumenta con l'avanzare dell'età, ma, attraverso un sano stile di vita, è possibile mantenerlo a un livello favorevole.
La nuova nota 13 stabilisce per il trattamento ipocolesterolemizzante non un valore soglia verticale ma un valore decisionale basato sul RCGA. Per convenzione internazionale è considerato a rischio elevato un paziente con rischio ≥20% a 10 anni.
Le carte del Progetto Cuore non consentono la valutazione del rischio cardiovascolare per la popolazione con età superiore a 70 anni. Ciò anche in assenza di una serie di studi specificatamente dedicati a questa fascia di età. Per tale motivo si ritiene che in questi casi la valutazione del rischio debba essere lasciata alla valutazione del singolo medico che terrà conto delle comorbidità.

Iperlipidemie non corrette dalla sola dieta

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte dei pazienti con insufficienza renale cronica (IRC). La National Kidney Foundation, nello stabilire le Linee Guida per il trattamento dell'IRC, ritiene che l'incidenza di danno aterosclerotico in pazienti con IRC sia superiore a quella della popolazione generale. Per tale motivo richiede un accurato controllo dei fattori di rischio, tra cui la dislipidemia.
Per pazienti adulti con IRC in stadio 5 (GRF<15ml/min o trattamento sostitutivo della funzione renale) il trattamento farmacologico delle dislipidemie è indicato, nel caso di insuccesso di dieta e cambiamento di abitudini di vita, per livelli di trigliceridi ≥500 mg/dL con fibrati, per livelli di LDL-C≥ 130 mg/dL con statine a basse dosi e per livelli di LDL-C<100 mg/dL, trigliceridi ≥200 mg/dL e colesterolo non HDL (tot C meno HDL-C) ≥ 130 mg/dL.
Le statine sembrano efficaci nella prevenzione di eventi vascolari in pazienti vasculopatici e con moderata IRC e sono in grado di rallentare la progressione della malattia renale. Viene raccomandata la riduzione del dosaggio in funzione del filtrato glomerulare.

Nei pazienti con infezione da HIV, a seguito dell'introduzione della HAART (terapia antiretrovirale di combinazione ad alta efficacia), è frequente l'insorgenza di dislipidemia indotta dai farmaci antiretrovirali che, nel tempo, può contribuire ad un aumento dell'incidenza di eventi cardio-vascolari, sviluppabili anche in giovane età.
Da studi di coorte prospettici, se pur non tutti concordi, emerge un rischio relativo di eventi ischemici vascolari pari a circa 1,25 per anno con incremento progressivo e proporzionale alla durata di esposizione alla terapia antiretrovirale. La prevalenza di dislipidemia nei pazienti HIV positivi è variabile in rapporto al tipo di terapia antiretrovirale, comunque è intorno al 25% per la colesterolemia e oltre il 30% per l'ipertrigliceridemia.
Alla luce di questi dati, nella pratica clinica l'utilizzo di farmaci ipolipemizzanti nei pazienti con infezione da HIV in trattamento antiretrovirale si è reso necessario, laddove la riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare "modificabili" non si riveli sufficiente a mantenere i valori di colesterolemia e trigliceridemia entro i limiti consigliati dalla Carta del Rischio Cardiovascolare dell'ISS e laddove, per motivi clinici e/o virologici, non sia sostituibile la terapia antiretrovirale in atto

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Evidenze disponibili

Vengono considerati a rischio elevato i soggetti che, in base alla combinazione dei 6 principali fattori (età, sesso, diabete, fumo, valori di pressione arteriosa e di colesterolemia), abbiano un rischio uguale o maggiore del 20% di sviluppare un evento cardiovascolare nei successivi 10 anni. Tale rischio può essere stimato utilizzando la carta del rischio cardiovascolare elaborata dall'Istituto Superiore di Sanità. In alternativa è possibile utilizzare l'algoritmo elettronico cuore.exe dell'Istituito Superiore di Sanità, scaricabile gratuitamente dal sito del Progetto Cuore. (www.cuore.iss.it). Tale algoritmo è puntuale e considera in aggiunta ai sei fattori della carta la HDL-colesterolemia e la terapia antipertensiva.

Starà al giudizio del medico modulare verso il basso la stima del rischio nei pazienti ipercolesterolemici nei quali è già in atto un controllo farmacologico o non farmacologico di altri fattori di rischio (obesità, ipertensione, diabete). In tali casi, il medico potrà decidere quale o quali trattamenti farmacologici privilegiare, anche in base ai livelli dei diversi fattori considerati, non essendo proponibile assumere medicine per ognuno di essi.

Particolari avvertenze

L'uso dei farmaci ipolipemizzanti deve essere continuativo e non occasionale. Lo stesso, comunque, va inserito in un contesto più generale di controllo degli stili di vita (alimentazione, fumo, attività fisica, etc.).
La strategia terapeutica (incluso l'impiego delle statine) va definita, in prevenzione primaria, in base alla valutazione del rischio cardiovascolare globale e non di ogni singolo fattore di rischio, facendo riferimento alle Carte di Rischio Cardiovascolare elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità all'interno del Progetto Cuore (www.cuore.iss.it). Le Carte del Rischio dell'ISS saranno sottoposte a continua verifica ed aggiornamento e sono collegate con un progetto di ricerca denominato RiACE (Rischio Assoluto Cardiovascolare-Epidemiologia) promosso e finanziato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), per verificare nella pratica assistenziale della Medicina Generale la trasferibilità, l'applicabilità, i carichi assistenziali e gli esiti della prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria.

Bibliografia

1. Anderson JW. Diet first, then medication for hypercholesterolemia. JAMA. 2003;290:531-3.
2. Arner P. Is familial combined hyperlipidaemia a genetic disorder of adipose tissue? *Curr Opin Lipidol.*1997;8:89–94.
3. Austin MA. Brunzell JD. Fitch WL. Krauss RM. Inheritance of low density lipoprotein subclass patterns in familial combined hyperlipidemia. *Arteriosclerosis* 1990;10:520–530.
4. Austin MA. Horowitz H. Wijsman E. Krauss RM. Brunzell J. Bimodality of plasma apolipoprotein B levels in familial combined hyperlipidemia. *Atherosclerosis* 1992;92:67–77.
5. Babirak SP, Brown BG, Brunzell JD. Familial combined hyperlipidemia and abnormal lipoprotein lipase. *Arterioscler Thromb* 1992;12:1176–1183.
6. Brunzell JD. Albers JJ. Chait A. Grundy SM. Groszek E. McDonald GB. Plasma lipoproteins in familial combined hyperlipidemia and monogenic familial hypertriglyceridemia. *J Lipid Res* 1983;24:147–155.
7. Cullen P, Farren B, Scott J, Farrall M. Complex segregation analysis provides evidence for a major gene acting on serum triglyceride levels in 55 British families with familial combined hyperlipidemia. *Arterioscler Thromb* 1994;14:1233–1249.
8. Downs JR, Clearfield M, Weis S, Whitney E, Shapiro, DR, Beere PA, Langendorfer A, Stein EA, Kruyer W, Gotto AM Jr. for the AFCAPS/TexCAPS Research Group. Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: results of AFCAPS/TexCAPS. *JAMA* 1998; 279: 1615-22.
9. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. *JAMA* 2001;285:2486-2497.
10. GISSI-Prevenzione Investigators (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto miocardico). Dietary supplementation with n-3polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. *Lancet* 1999;354:447-455.
11. Goldstein JL, Schrott HG, Hazzard WR, Bierman EL, Motulsky AG. Hyperlipidemia in coronary heart disease. II. Genetic analysis of lipid levels in 176 families and delineation of a new inherited disorder, combined hyperlipidemia. *J Clin Invest* 1973;52:1544-1568
12. Haffner SM, Lehto S, Rönnemaa T, Pyörälä K, Laakso M. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. *N Engl J Med* 1998; 339: 229-34.
13. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects of an angiotensin-convertingenzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. *N Engl J Med 2000*; 342: 145-53.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

14. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high risk individuals: a randomised placebo-controlled trial." *Lancet* 2002; 360: 7-22
15. Il Progetto CUORE – Studi longitudinali. *Ital Heart J* 2004; 5: 94S-101S
16. Kissebah AH. Alfarsi S. Evans DJ. Low density lipoprotein metabolism in familial combined hyperlipidemia: mechanism of the multiple lipoprotein phenotypic expression. *Arteriosclerosis* 1984;4.614 624.
17. L. Palmieri. C. Donfrancesco. S. Giampaoli et al. Favorable cardiovascular risk profile and 10-year coronary heart disease incidence in women and men: results from the Progetto CUORE. *Europ J Cardiov Prev* 2006; 13:562-570
18. L. Palmieri. S. Panico. D. Vanuzzo et al. per il Gruppo di ricerca del Progetto CUORE. La valutazione del rischio cardiovascolare globale assoluto: il punteggio individuale del Progetto CUORE. *Ann Ist Sup Sanità* 2004; 40(4).
19. M. Ferrario. P. Chiodini. L.E. Chambless et al. for the CUORE Project Research Group. Prediction of coronary events in a low incidence population. Assessing accuracy of the CUORE Cohort Study prediction equation. *Int J Epidemiol* 2005;19:1-9
20. Malmberg K. Yusuf S. Gerstein HC. Brown J. Zhao F. Hunt D. Piegas L. Calvin J. Keltai M. Budaj A. for the OASIS Registry Investigators. Impact of diabetes on long-term prognosis in patients with unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction: results of the OASIS (Organization to Assess Strategies for Ischemic Syndromes) Registry. *Circulation* 2000; 102: 1014-9.
21. National Institutes of Health. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Final Report. NIH Publication No. 02-5215 September 2002: VII-1.
22. National Institutes of Health. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Final Report. NIH Publication No. 02-5215 September 2002: II-50.
23. Pajukanta P. Terwilliger JD. Perola M. Hiekkalinna T. Nuotio I. Ellonen P. Parkkonen M. Hartiala J. Ylitalo K. Pihlajamaki J. Porkka K. Laakso M. Viikari J. Ehnholm C. Taskinen MR. Peltonen L. Genomewide scan for familial combined hyperlipidemia genes in Finnish families, suggesting multiple susceptibility loci influencing triglyceride, cholesterol, and apolipoprotein B levels. *Am J Hum Genet* 1999;64:1453–1463.
24. Porkka KV. Nuotio I. Pajukanta P. Ehnholm C. Suurinkeroinen L. Syvanne M. Lehtimaki T. Lahdenkari AT. Lahdenpera S. Ylitalo K. Antikainen M. Perola M. Raitakari OT. Kovanen P. Viikari JS. Peltonen L. Taskinen MR. Phenotype expression in familial combined hyperlipidemia. *Atherosclerosis* 1997;133:245 253.
25. Prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari. *Bollettino di Informazione sui Farmaci* 2004;1:19-23.
26. Rubins HB. Robins SJ. Collins D. Fye CL. Anderson JW. Elam MB. Faas FH. Linares E. Schaefer EJ. Schectman G. Wilt TJ. Wittes J. for the Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial Study Group. Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol. *N Engl J Med* 1999; 341: 410-8.
27. S. Giampaoli. L. Palmieri. S. Panico et al. Favorable cardiovascular risk profile (Low Risk) and 10-year stroke incidence in women and men: findings on 12 Italian population samples. *Am J Epid* 2006; 163: 893-902
28. Sacks FM. Tonkin AM. Shepherd J. Braunwald E. Cobbe S. Hawkins CM. Keech A. Packard C. Simes J. Byington R. Furberg CD. for the Prospective Pravastatin Pooling Project Investigators Group. Effect of pravastatin on coronary disease events in subgroups defined by coronary risk factors: the Prospective Pravastatin Pooling Project. *Circulation* 2000; 102: 1893-900.
29. Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). *Lancet* 1994; 344: 1383-9.
30. Sever PS. et al. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised trial. *Lancet* 2003; 361:1149-1158.
31. Shepherd J. Cobbe SM. Ford I. Isles CG. Lorimer AR. Macfarlane PW. McKillop JH. Packard CJ. for the West of Scotland Coronary Prevention Study Group. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. *N Engl J Med* 1995;333: 1301-7
32. Suviolahti E. Lilja HE. Pajukanta P. Unraveling the complex genetics of familial combined hyperlipidemia. *Ann Med* 2006;385;337-51.
33. Venkatesan S. Cullen P. Pacy P. Halliday D. Scott J. Stable isotopes show a direct relation between VLDL apoB overproduction and serum triglyceride levels and indicate a metabolically and biochemically coherent basis for familial combined hyperlipidemia. *Arterioscler Thromb* 1993;13:1110 1118.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Data aggiornamento *novembre 2006* Prossimo aggiornamento previsto *giugno 2007*

Nota 65

Farmaci per la Sclerosi Multipla - glatiramer acetato - interferoni β-1a e β-1b ricombinanti	*La prescrizione e la dispensazione a carico del SSN da parte di centri specializzati, Universitari o delle aziende Sanitarie, individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:* - per i pazienti con Sclerosi Multipla recidivante-remittente e punteggio di invalidità da 1 a 5,5 all'EDSS di Kurtzke (Kurtzke Expanded Disability Status Scale): *glatiramer acetato; interferone β-1a ricombinante:interferone β-1b ricombinante* - per i pazienti con Sclerosi Multipla secondariamente progressiva e punteggio di invalidità da 3 a 6,5 all'EDSS di Kurtzke e almeno 2 ricadute o 1 punto di incremento all'EDSS nei 2 anni precedenti: *interferone β-1b ricombinante*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Background

La sclerosi multipla rappresenta una malattia altamente imprevedibile, sia per decorso clinico sia per prognosi, ed è caratterizzata da un corredo sintomatologico altamente proteiforme. Caratteristica fondamentale di questa malattia è l'estrema variabilità focale, temporale e spaziale con cui essa si manifesta e, a causa di qusta estrema variabilità, nella gestione dei pazienti con sclerosi multipla risulta molto importante una esatta valutazione dello stato clinico al momento della visita per valutare l'eventuale presenza di una riacutizzazione, o per valutare l'eventuale progressione di malattia. Nella sua forma più tipica,la forma recidivante-remittente, la sclerosi multipla si presenta con attacchi clinici acuti seguiti da regressione sintomatologica totale o parziale e da un periodo intercorrente tra un attacco ed un altro che non manifesta alcune progressione della disabilità. Circa l'80% delle forme clessiche a riacutizzazioni e remissioni progredisce in un tempo variabile, nella forma secondariamente progressiva, caratterizzata da riacutizzazioni associate ad un decorso progressivo.

Il trattamento mira a ridurre la frequenza delle ricadute e a rallentare il decorso clinico della malattia. Trattandosi di una patologia infiammatoria su base autoimmunitaria, si utilizzano farmaci immunomodulatori in quanto riducono l'intensità con il quale il sistema immunitario attacca il sistema nervoso.

L'IFN beta-1a e beta-1b hanno proprietà antivirale e immunomodulatorie. Essi sopprimono la proliferazione dei linfociti T, inibiscono la loro migrazione dalla periferia verso il sistema nervoso centrale e spostano il profilo delle citochine da un tipo pro- a uno antinfiammatorio. L'IFN beta-1a è indicato nel trattamento della forma recidivante-remittente allo scopo di ridurre la frequenza delle esacerbazioni, mentre non sono conclusivi i risultati del trattamento sulla progressione dei sintomi.

Evidenze disponibili

Numerosi studi hanno dimostrato l'efficacia dell'IFN beta-1b e dell'IFN beta-1a nella sclerosi multipla recidivante-remittente. Inoltre, l'IFN beta-1b si è dimostrato efficace anche nella sclerosi multipla secondariamente progressiva, nella quale immagini di Risonanza Magnetica mostrano una riduzione nel numero di nuove lesioni.

Glatiramer acetato è una sequenza polipeptidica casuale composta da 4 aminoacidi, la cui sequenza assomiglia a quella della proteina basica della mielina, uno dei principali bersagli contro cui è diretta la risposta immunitaria alla base della sclerosi multipla. Il farmaco avrebbe quindi un'azione di tipo competitivo: funzione da falso bersaglio, distraendo il sistema immunitariodalle strutture endogene. In numerosi studi clinici la somministrazione di glatiramer ha significativamente ridotto la frequenza di ricadute di circa il 30% e il numero di lesioni visibili alla Risonanza Magnetica.

Particolari avvertenze

L'opportunità di monitorare la prescrizione e la dispensazione (sempre riservata ai centri autorizzati), attraverso schede *ad hoc* opportunamente adattate per forma clinica di sclerosi multipla e per tipo di farmaco, sarà valutata a livello delle singole Regioni.

Bibliografia

1. Comi G. Filippi M. Wolinsky JS. et al: European/Canadian multicenter. double-blind. randomized. placebo-controlled study of the effects of glatiramer acetate on magnetic resonance imaging-measured disease activity and burden in patients with relapsing multiple sclerosis. *Ann Neurol* 2001; 49: 290-297.
2. Filippini G. Munari L. Incorvaia B. et al. Interferons in relapsing remitting multiple sclerosis: a systematic review. *Lancet* 2003;361;545-552.
3. Ge Y. Grossman RI. Udupa JK. et al: Glatiramer acetate treatment in relapsing-remitting MS: quantitative MR assessment. *Neurology* 2000; 54:813-817.
4. Hafler. D.A. Multiple sclerosis. *J. Clin. Invest* 2004; 113:788-794.
5. Miller DH. Molyneux PD. Barker GJ. et al: Effect of interferon-beta 1b on magnetic resonance imaging outcomes in secondary progressive multiple sclerosis: results of a European multicenter. randomized. double-blind. placebo-contrlled trial. *Ann Neurol* 1999; 46:850-859.
6. PRISMS Study Group and the University of British Columbia MS/MRI Analysis Group. PRISMS-4: Long-term efficacy of interferon-beta-1a in relapsing MS. Neurology. 2001; 56:1628-36.
7. Steinman. L. Immune therapy for autoimmune disease. *Science* 2004;305;212-216.

Data aggiornamento *novembre 2006* Prossimo aggiornamento previsto *novembre 2007*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nota 74

Farmaci per l'infertilità femminile e maschile: - follitropina α da DNA ricombinante - follitropina β da DNA ricombinante - lutropina alfa - menotropina - urofollitropina	***La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:*** - trattamento dell'infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al 3° giorno del ciclo, non superiori a 30 mUI/ml - trattamento dell'infertilità maschile

Background

L'infertilità di coppia è un problema di vaste proporzioni che coinvolge anche in Italia decine di migliaia di persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima intorno al 15-20% le coppie con problemi di fertilità nei paesi industrializzati avanzati.
L'infertilità di coppia è legata, nel 35% circa dei casi, al fattore femminile, nel 30% al fattore maschile; nel 20% dei casi si rilevano problemi in ambedue i partner e nel 15% dei casi l'infertilità rimane sconosciuta (infertilità inspiegata). Le alterazioni dei fenomeni fisiologici dell'ovulazione rappresentano un'importante causa di infertilità di coppia (18-25% dei casi). L'individuazione dell'ovulazione in queste donne è finalizzata ad indurre lo sviluppo follicolare e la conseguente ovulazione.
Il trattamento dell'infertilità femminile con gonadotropine è pertanto consigliato nelle diverse condizioni patologiche di cicli anovulari. L'indicazione all'uso delle gonodatropine si è notevolmente ampliata negli ultimi decenni, in quanto, oltre a situazioni patologiche di infertilità, le gonadotropine vengono utilizzate anche in donne normo-ovulanti sottoposte ad iperstimolazioni ovariche controllate necessarie al ripristino della fertilità mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita (FIVET, ICS).
L'infertilità maschile ha diverse cause, spesso difficilmente diagnosticabili e soltanto in alcuni casi di alterazione della spermatogenesi (ipogonadismo ipo- o normo-gonadotropo) esiste un razionale per un intervento terapeutico efficace con gonadotropine.

Evidenze disponibili

Le gonadotropine follicolostimolanti attualmente in uso si possono ricondurre a due grandi gruppi:

1. gonadotropine di origine estrattiva urinaria;
2. gonadotropine ricombinanti prodotte mediante transfezione della linea cellulare ovarica di criceto cinese con plasmidi contenenti le due sub unità geniche che codificano per l'FSH.

Gli studi di confronto tra FSH ricombinante ed urinario sono stati oggetto di consistenti metanalisi nonché di numerosi studi farmaco-economici; tuttavia, le conclusioni in termini di evidenze certe di maggiore efficacia sono attualmente ancora contrastanti.

Particolari avvertenze

Sulla base dei dati di letteratura ed al fine di evitare l'iperstimolazione ovarica, viene suggerito di non superare il dosaggio massimo complessivo di 12.600 UI/paziente diviso in due o più cicli non superando comunque il dosaggio massimo di 6.300 UI/ciclo nella donna. Nell'infertilità maschile si suggerisce di non superare il dosaggio massimo, per singola prescrizione, di 150 UI di FSH 3 volte alla settimana per 4 mesi. Se dopo i trattamenti con tali dosi non si ottiene un risultato positivo (nel trattamento dell'infertilità), eventuali nuovi trattamenti possono comportare rischi superiori ai risultati attesi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Se effettuato con dosi improprie ed elevate, il trattamento con gonadotropine può essere responsabile:
a) della cosiddetta sindrome da iperstimolazione ovarica, con passaggio di liquido nello spazio peritoneale e conseguenti ipovolemia, oliguria, emoconcentrazione, ascite massiva, eventualmente emoperitoneo, shock anche ad esito letale;
b) di eventi tromboembolici in concomitanza o indipendenti dalla suddetta sindrome a carico di organi critici (cervello, polmone e delle estremità);
c) di complicazioni polmonari (atelettasia, dispnea, tachipnea, sindrome della insufficienza respiratoria acuta), oltre a cisti ovariche, torsione degli annessi, forti caldane, reazioni febbrili, nausea, crampi addominali, meteorismo, gravidanze ectopiche e multiple.
Nei casi di iperstimolazione ovarica sono controindicati i rapporti sessuali, per il rischio di insorgenza di gravidanze plurime.
Nell'uomo, la somministrazione di gonadotropine provoca ginecomastia, dolore al seno, mastite, nausea, anormalità delle frazioni lipoproteiche, aumento nel sangue degli enzimi epatici, eritrocitosi.

Bibliografia

1. AHFS Drug information, American Society of Health-System Pharmacists 2000:2816-9.
2. De Placido G. et al. Recombinant follicle stimulating hormone is effective in poor responders to highly purified follicle stimulating hormone. *Human reproduction* 2000;15;17-20.
3. Facts and comparisons. St. Louis: Walter Kluwer, 2000;246-58.
4. Filicori M. et al. Comparison of controlled ovarian stimulation with human menopausal gonadotropin or recombinant follicle-stimulating hormone. *Fertility and Sterlity* 2003;80:390-7.
5. Keye WR Jr. et al. In: Infertilità Valutazione e trattamento. Verduci editore 1997;587-91.
6. Leibowitz D, Hoffman J. Fertility drug therapies: past, present, and future. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs* 2000;29:201-10.
7. Mantovani IG.et al. Pharmaco-economic aspects of in-vitro fertilization in Italy. *Human Reproduction* 1999;14:953-8.
8. Van Wely M. et al. Human menopausal gonadotropin versus recombinant follicle stimulation hormone for ovarian stimulation in assisted reproductive cycles. In: *The Cochrane Library*. Issue 1. Oxford: Update Sotware, 2003.

Data aggiornamento: *novembre 2006* Prossimo aggiornamento previsto: *novembre 2007*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nota 78

Colliri anti-glaucoma: - apraclonidina - brimonidina - brinzolamide - dorzolamide - latanoprost - travoprost - bimatoprost - bimatoprost + timololo - brimonidina + timololo - dorzolamide + timololo - latanoprost + timololo - travoprost + timololo	*La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di specialisti, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:* in monoterapia: - nel trattamento del glaucoma in pazienti per i quali i β-bloccanti sono inefficaci o controindicati in associazione: - nei pazienti per cui la monoterapia risulti terapeuticamente insufficiente Il trattamento a base di β-bloccanti va considerato di prima scelta, seguito, ove necessario, dalla terapia con uno dei principi attivi singoli o associati in elenco.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Background

Il glaucoma comprende un gruppo di disturbi caratterizzati da perdita del campo visivo associato a infossamento del disco oculare e a danno del nervo ottico. Il glaucoma si associa in genere a un aumento patologico della pressione intraoculare ma esistono forme in cui la pressione resta nei limiti della norma.
Probabilmente la condizione più comune è rappresentata dal glaucoma primario ad angolo aperto (glaucoma cronico semplice, glaucoma ad angolo ampio), in cui l'ostruzione è localizzata nel trabecolato sclerale. Questa condizione è spesso asintomatica e il paziente può perdere una porzione significativa del campo visivo. Il *glaucoma acuto ad angolo chiuso* (glaucoma primario ad angolo chiuso, glaucoma ad angolo chiuso) deriva dal blocco del flusso di umor acqueo nella camera anteriore ed è un'emergenza medica.

Evidenze disponibili

Per il trattamento del glaucoma si impiegano farmaci che riducono la pressione intraoculare e che possono avere vari meccanismi d'azione. Betabloccanti topici o analoghi delle prostaglandine sono di solito i farmaci di prima scelta. Per controllare la pressione intraoculare può essere necessario combinare questi farmaci o aggiungerne altri, come per esempio miotici, simpaticomimetici e inibitori dell'anidrasi carbonica. La dorzolamide e la più recente brinzolamide sono inibitori topici dell'anidrasi carbonica. Sono registrati per l'utilizzo in pazienti resistenti o con controindicazione ai betabloccanti. Possono essere utilizzati da soli o in aggiunta a betabloccanti topici.
Latanoprost e travoprost sono analoghi delle prostaglandine che aumentano il deflusso uveo-sclerale. Di recente è stato introdotto anche il bimatoprost. Sono usati per ridurre la pressione intraoculare in caso di ipertensione oculare o glaucoma ad angolo aperto.
La brimonidina è un agonista selettivo alfa 2 adrenergico registrato per l'abbassamento della pressione intraoculare nel glaucoma ad angolo aperto e nell'ipertono oculare in pazienti per i quali i betabloccanti sono controindicati; può essere utilizzata anche in associazione quando il betabloccante da solo non consente di raggiungere un'adeguata pressione intraoculare. L'apraclonidina è un altro agonista alfa 2 adrenergico.
La moderna strategia della terapia del glaucoma cronico semplice ad angolo aperto, come suggerita dall'European Glaucoma Society (EGS), prevede l'impiego di un farmaco in monoterapia per il raggiungimento della *target pressure* individuata per ciascun paziente. Se il primo farmaco usato non è efficace nel ridurre la pressione intraoculare o se non è tollerato, si sostituisce con un altro farmaco. Se invece il primo farmaco è ben tollerato ed efficace, ma non sufficiente a raggiungere la *target pressure*, le linee guida prevedono l'aggiunta di un altro farmaco a quello in uso. Questi concetti sono ribaditi anche nelle linee-guida dell'American Academy of Ophthalmology.
Inoltre, nel proseguimento con la terapia, in caso di progressione dei danni al nervo ottico ed al campo visivo la *target pressure* dovrebbe essere rivalutata; ulteriori aggiustamenti della *target pressure* potrebbero essere presi in considerazione se il paziente è rimasto stabile per almeno cinque anni o in presenza di effetti collaterali.
Una revisione sistematica e 2 studi randomizzati successivi hanno trovato prove limitate che in soggetti con glaucoma primario ad angolo aperto o ipertensione oculare il trattamento medico con farmaci per uso topico riduce la pressione intraoculare rispetto a placebo od osservazione clinica. La revisione e uno degli studi non hanno rilevato differenze significative fra trattamento medico e placebo in termini di alterazioni del campo visivo a 1-3 anni di follow-up, mentre

l'altro studio ha riportato che in soggetti con ipertensione oculare ma senza segni di glaucoma il trattamento medico riduce il rischio a 5 anni di sviluppare un glaucoma primario ad angolo aperto rispetto alla sola osservazione clinica.

Particolari avvertenze
L'assorbimento sistemico degli inibitori dell'anidrasi carbonica (dorzolamide e brinzolamide) può in rari casi dare effetti indesiderati tipo sulfamidico; se gravi tali effetti possono richiedere la sospensione del trattamento.
I pazienti in terapia con latanoprost e travoprost devono essere controllati per verificare la comparsa di alterazioni della colorazione dell'occhio, dato che il latanoprost può incrementare la pigmentazione (bruna) dell'iride; è richiesta particolare attenzione negli occhi con iridi di colore disomogeneo e in caso di trattamento in un occhio solo.

Bibliografia

1. Glaucoma Panel, Preferred Practice Patterns Committee, Primary open-angle glaucoma, American Academy of Ophthalmology (AAO); 2005.
2. Kamal D, Garway-Heath D, Ruben S, et al. Results of the betaxolol versus placebo treatment trial in ocular hypertension. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2003;241:196–203.
3. Kass MA, Heuer DK, Higginbotham EJ, et al. The Ocular Hypertension Treatment Study: a randomized trial determines that topical ocular hypotensive medication delays or prevents the onset of primary open-angle glaucoma. *Arch Ophthalmol* 2002;120:701–713
4. Rossetti L, Marchetti I, Orzalesi N, Scorpiglione N, Torri V, Liberati A. Randomised clinical trials on medical treatment of glaucoma: are they appropriate to guide clinical practice? *Arch Ophthalmol* 1993;111:96-103.

Data aggiornamento *novembre 2006* Prossimo aggiornamento previsto *novembre 2007*

07A02256

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Actiq».

Estratto provvedimento UPC/R/ 55/2007 del 13 febbraio 2007

Specialità medicinale: ACTIQ.

Confezioni:

A.I.C. n. 035399017/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

A.I.C. n. 035399029/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

A.I.C. n. 0353990311M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

A.I.C. n. 035399043/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

A.I.C. n. 035399056/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

A.I.C. n. 035399068/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

A.I.C. n. 035399070/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

A.I.C. n. 035399082/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

A.I.C. n. 035399094/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

A.I.C. n. 035399106/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

A.I.C. n. 035399118/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

A.I.C. n. 035399120/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

A.I.C. n. 035399132/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

A.I.C. n. 035399144/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

A.I.C. n. 035399157/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A.I.C. n. 035399169/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

A.I.C. n. 035399171/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

A.I.C. n. 035399183/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

A.I.C. n. 035399195/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

A.I.C. n. 035399207/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

A.I.C. n. 035399219/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

A.I.C. n. 035399221/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

A.I.C. n. 035399233/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

A.I.C. n. 035399245/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg.

Titolare A.I.C.: Cephalon UK Limited.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0429/001-006/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02189

Comunicato di rettifica, relativo all'estratto del provvedimento UPC/I/5510 del 21 dicembre 2006, recante: «Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune specialità medicinali».

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2007, nell'allegato riportato alla pag. 20, dove è scritto:

«Ditta: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.

Medicinale: RANIDIL.

Procedura: NL/H/0112/002/IA/015»,

leggasi:

«Ditta: Menarini International Operations Luxembourg SA.

Medicinale: ALIFLUS.

Procedura: SE/H/170/O1-03/V28».

07A02242

Comunicato di rettifica, relativo all'estratto del provvedimento UPC/I/5547 dell'11 gennaio 2007, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune specialità medicinali».

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2007, nell'allegato riportato alla pag. 57, dove è scritto:

«Ditta: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.

Medicinale: VALPRESSION.

Procedura: SE/H/0406/01-02/IA/038»,

leggasi:

«Ditta: L P B Istituto Farmaceutico S.r.l.

Medicinale: RIXIL.

Procedura: SE/H/406/01-04/IA/014».

07A02243

Comunicato di rettifica, relativo all'estratto del provvedimento UPC/I/5598 del 18 gennaio 2007, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune specialità medicinali».

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2007, nell'allegato riportato alla pag. 61, dove è scritto:

«Ditta: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Medicinale: NEBISTAR.

Procedura: NL/H/0349/01/IA/006»,

leggasi:

«Ditta: Novartis Farma S.p.a.

Medicinale: TAREG.

Procedura: SE/H/406/01-04/IB/018».

07A02244

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoess 5,3%».

Con la determinazione n. aRM - 28/2007-1381 del 23 gennaio 2007, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bieffe Medital S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ISOESS 5,3%.

confezioni:

A.I.C. n. 029364027 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 029364015 - flacone 250 ml.

07A02192

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efferalgan».

Con la determinazione n. aRM - 43/2007-2715 del 1º febbraio 2007, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bristol-Myers Squibb S.a.r.l. (rappresentata in Italia dalla ditta Bristol Myers Squibb S.r.l.) l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: EFFERALGAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026608149 - «500 mg compresse» 100 compresse;

A.I.C. n. 026608137 - «500 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 026608113 - «600 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 026608051 - «80 mg polvere effervescente» 12 buste.

07A02191

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Inalone», «Sedotus» e «Tussidin».

Con la determinazione n. aRM - 44/2007-1136 del 1º febbraio 2007, sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta GlaxoSmith Kline Consumer Healthcare S.p.a., le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

farmaco: INALONE.

Confezione:

A.I.C. n. 024211043 - «250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 erogazioni da 250 mcg;

A.I.C. n. 024211029 - «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» flacone da 200 erogazioni;

farmaco: SEDOTUS.

Confezione: A.I.C. n. 019771031 - flacone gocce 20 ml;

farmaco: TUSSIDIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027527023 - 20 confetti;

A.I.C. n. 027527011 - sciroppo flacone 150 ml.

07A02190

DOCUMENTO DIGITALE NON VALIDO — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-061) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)		- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)		- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)		- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)		- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

€ 1,00